

ALIMENTA^{ESD}

COMMENTARIO TECNICO-GIURIDICO DELLA PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE

N. 4 Anno XVIII

Aprile 2010

Mensile

ADDIO AL MINISTRO ZAIA senza rimpianti

SOMMARIO

F. Capelli

Tocai Friulano. Storia di una congiura (76)

D. Cortassa

La delimitazione della zona d'imbottigliamento: un percorso a ostacoli tra la libera circolazione delle merci e la salvaguardia della qualità (78)

A. Montagna

Sulla applicabilità della attenuante del danno di speciale tenuità al reato di frode in commercio (90)

G. Zagaria

Commento all'art. 527-*quater* codice penale, un reato OGM (92)

Il Dicastero di via XX settembre non è per tutti. Non per niente la vecchia DC ne aveva fatto un feudo che tenacemente pretendeva assegnato ai suoi uomini grazie al presidio che gli assicurava Paolo Bonomi, deputato costituente, fondatore nel 1944 di COLDIRETTI, la potente organizzazione professionale degli agricoltori che forniva allo Scudo Crociato una rappresentanza di non meno cento parlamentari fra Camera e Senato.

Senza dubbio un centro di potere politico ed economico (suo il predominio nell'allora Federazione Italiana Consorzi Agrari) ma che assicurava nelle mani di capaci *grands commis* (ne ho conosciuti personalmente) tutti i rami dell'amministrazione dell'allora Ministero Agricoltura e Foreste.

Che, abolito con l'improvvido referendum del 1993, si rinnovellò, con un artificio all'italiana, in Ministero delle Politiche Agricole. Per divenire, in successione, delle Politiche Agricole e Forestali, delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali e infine attestarsi, esaurite le "risorse", nell'attuale Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Non sembri il richiamo a queste storiche mutazioni una gratuita divagazione discorsiva di chi scrive, ché invece deve riguardarsi come studiato espediente del politico di turno per rendere implicita, in ogni nuovo acronimo, la volontà di valicare i confini istituzionali alla conquista di nuove prerogative e all'affermazione di nuove potestà. Indifferente alla deleteria conseguenza di duplicare competenze fatalmente destinate a conflitti di attribuzioni.

(segue)

a cura di Istituto Bromatologico Italiano

Direttore responsabile: Antonio Neri

ASSOCIATO



Unione Stampa Periodica Italiana

Sotto questo riguardo convivono, in Alemanno e Zaia, sia la natura caratteriale che li inclina a pregiudizievole decisionismo sia l'affinità populistica che li porta a privilegiare le istanze più superficiali sulle esigenze concrete.

Il primo volle, fortissimamente volle, che al Corpo Forestale fosse affidata anche la sicurezza dei consumatori, di talché in seno allo stesso si è formato il NAF (Nucleo Alimentare e Forestale) che subito assurse a fama europea per la cantonata dell'inchiostro all'ITX nel latte in tetrapak. Così fra NAF, NAC (Nucleo Antifrodi Carabinieri), ICCQPA (Ispettorato Centrale Controllo Qualità Prodotti Agroalimentari) tutti dipendenti dallo stesso Ministero Politiche Agricole, NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) alle dipendenze del Ministero della Salute, GdF (Guardia di Finanza che rivendica fra i suoi compiti istituzionali anche la repressione delle frodi alimentari) il cittadino consumatore potrebbe considerarsi ben protetto se non fosse che questi enti rifuggono da ogni sia pur minima forma di coordinamento preferendo anzi agire in concorrenza fra loro.

Al riguardo anche Zaia ci ha messo del suo privilegiando un rapporto con Coldiretti che ha condotto ad una serie di risultati sconcertanti.

Il primo è rappresentato dall'*"accordo di collaborazione per contribuire a combattere le frodi e le sofisticazioni a tavola"* siglato dalla stessa Coldiretti e il Comando Centrale dei NAS. Scelta dettata dal ben collaudato ritorno mediatico di cui godono gli interventi di questi ultimi ma che ha messo ingiustificatamente in un canto il NAC e il Dipartimento Ispettorato Centrale Controllo Qualità che pur dipendono dallo stesso Ministero. Ciò sebbene il primo, specie in fatto di frodi comunitarie, eserciti attività di *intelligence* anche oltre confine e il secondo sia articolato su una struttura territoriale che comprende ben ventisette ispettorati periferici dotati di adeguata professionalità e strumentazione analitica.

Il secondo risultato è stato quello di mettere in contrasto fra loro le associazioni professionali degli agricoltori sulle coltivazioni biotech. Federico Vecchioni, presidente di Confagricoltura, bolla di atteggiamento demagogico l'ostilità agli OGM che costa agli agricoltori italiani 400 euro per ettaro di pesticidi (da cui anche l'inquinamento delle falde acquifere), plaude alla decisione della Commissione Ue di coltivare la patata OGM Amflora e approva la decisione del Consiglio di Stato che autorizza la prima coltivazione di mais OGM in Italia. Ma per il ministro (uscito), forte dell'eminente consulenza della Fondazione Diritti Genetici (presidente Mario Capanna un altro ideologo della Scienza) e indifferente alle esortazioni provenienti anche da scienziati di casa nostra sperimentatori sul campo, non c'è decisione che conti né della Commissione Ue né del Consiglio di Stato. Contro la prima è annunciata la clausola di salvaguardia e contro la seconda è pronto il ricorso. Siamo la culla della biodiversità, i cultori dell'agricoltura identitaria, i difensori dei diritti dei consumatori e su questo leitmotiv Coldiretti suona le sue trombe minacciando nientemeno che un referendum popolare. Ma di questo

non tiene nessun conto Mario Vigo, presidente della Confagricoltura di Milano e Lodi che annuncia un accordo con il Dipartimento di Economia e Politica Agraria dell'Università di Milano per avviare un piano di coltivazioni OGM sperimentali cui hanno aderito 230 aziende lombarde.

Suoneremo dunque presto anche le nostre campane, come ci fa sperare il nuovo ministro Giancarlo Galan che ha già dichiarato che affronterà da "eretico" i problemi dell'agricoltura. E con questa fiducia che osiamo offrirgli un aiuto con la lista delle doglianze contro chi lo ha preceduto. Fra le quali una posizione di assoluto rilievo spetta alla cosiddetta "agropirateria mondiale", un'invenzione che ha determinato il rigurgito autarchico dell'"etichettatura d'origine" prodromica a sua volta alla cosiddetta "tutela del made in Italy". Una demagogica consequenzialità, innestata sugli allarmi lanciati a strumentale dimostrazione che le perdite di quote di mercato (nazionale e globale) sono dovute ai falsi di imitazione. Mistificazione della realtà che copriamo ammantandoci di nobile virtuosità con la proclamazione di una qualità che perdiamo ogni giorno, ogni volta cioè che sulla Gazzetta Ufficiale sono pubblicate le richieste di modifiche dei disciplinari delle produzioni DOP.

Modifiche imposte più da interessi di bottega che da giustificate innovazioni scientifiche e tecnologiche. Sempre acriticamente concesse dal Ministero, hanno come fatale conseguenza l'abbattimento della qualità perché trascurano l'osservanza dei *"metodi di ottenimento locali, leali e costanti"*, criterio imprescindibile della regola comunitaria per la concessione delle DOP. E' l'agropirateria di casa nostra, che non rifugge dalla tentazione di produrre sotto lo stesso tetto i prodotti a denominazione protetta e non protetta nobilitando disinvoltamente anche questi ultimi con l'applicazione del marchio DOP.

Ma il ministro può non sapere? Domanda retorica perché l'allarme è stato lanciato proprio da un *grand commis*, rimasto inascoltato per il peso elettorale del mondo agricolo con cui qualunque compagine governativa è obbligata a fare i conti. Anche se, per vero dire, l'allora ministro De Castro (un altro *grand commis* prestatosi alla politica con il governo Prodi), è certamente quello che, oggi come allora, si distingue per le sue acute analisi sul fronte della concorrenza comunitaria e mondiale ai prodotti agroalimentari nostrani. E che non si stanca di ribadire, in ogni occasione pubblica, la necessità dell'"osservanza tradizionale" (sua l'espressione) dei metodi di produzione tradizionali. Il ministro Galan potrà giovare dell'esperienza di Paolo De Castro, oggi vicepresidente della Commissione Agricoltura al Senato.

Ma a queste note dolenti altre se ne aggiungono senza tuttavia pretendere di esaurire la lista. Permangono irrisolte le questioni caseina e caseinati nei formaggi e "quote latte". Mentre purtroppo bisogna prendere atto della dolorosa sconfitta nella battaglia "Tocai Friulano" perduta senza combattere.

Senza averne la facoltà, il ministro (uscito) ha sospeso l'applicabilità del regolamento comunitario (il 760/08) autorizzativo dell'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione dei formaggi, mettendo così fuori gioco i produttori italiani nei confronti della concorrenza comunitaria. Almeno fintanto che sarà accolto il ricorso di ASSOLATTE (così si spera) al TAR del Lazio.

La gestione dell'annoso problema delle "quote latte" che dalla campagna 1995/96 affligge il nostro Paese, si è risolta in un "premio" per coloro che hanno splafonato. Sottraendosi con ricorsi e controricorsi, al pagamento delle multe (di cui l'erario si è dovuto far carico) sono stati i principali beneficiari della quota latte aggiuntiva comunitaria (758.482 tonnellate) attribuitaci nel 2009. Condizione necessaria per l'attribuzione della quota aggiuntiva era la rateizzazione del debito pregresso, ma dei 1.741 "intimati" solo 238 hanno aderito alla rateizzazione e di questi 128, i "furbi", hanno presentato istanza di sospensione, ottenendola. Beffati quegli allevatori che si sono posti in regola, indebitandosi, per acquistare quote latte che dal 2015 saranno abolite.

Alla supina accettazione del sopruso perpetrato ai danni dei produttori del celebre "Tocai Friulano",

denominazione nota da secoli in Italia, si è aggiunta la richiesta della Commissione Ue di soppressione anche del nome del vitigno. Sebbene nel corso dagli anni '60 ai '90 la denominazione "Tocai Friulano" fosse stata oggetto di una continua e specifica regolamentazione in sede comunitaria, il Governo italiano non ha avuto il coraggio di far valere un proprio diritto fondato su un accordo internazionale approvato nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'amico avvocato Fausto Capelli, docente di Diritto comunitario, che ha vissuto professionalmente l'intera vicenda, ha riversato in un libro la sua esperienza kafkiana e, al lettore interessato, consigliamo la lettura della sua presentazione pubblicata qui di seguito ("*Tocai Friulano. Storia di una congiura*").

Giancarlo Galan è piaciuto subito come si è presentato: "*La Scienza è decisiva, quel che mangiamo non nasce spontaneamente*". Con questo beneaugurante esordio si è proclamato "eretico", con chiaro riferimento all'ortodossia di chi l'ha preceduto. Parole d'oro per noi che abbiamo in odio l'ortodossia degli ignavi che impigrisce la mente e specula sull'ignoranza.

Antonio Neri

RECENSIONI

LA RESPONSABILITÀ DELL'INGEGNERE

A cura di **Antonio Musio, Gelsomina Salito**
G. Giappichelli Editore – Torino – www.giappichelli.it
Volume 17 x 23 di 453 pagg. Euro 50

Con la collaborazione di A. Argenio, F. Aversano, G. Dalia, C. d'Orta, V. Ivone, A. Laino, G. Lanocita, O. Lanzara, C. Mancuso, S. Masturzo, P. Matera, A. Saturno e degli stessi curatori A. Musio e G. Salito (responsabilità rigorosamente al plurale) l'opera in recensione colma una lacuna nel panorama editoriale nazionale dedicato alle professioni. Per la prima volta, un gruppo di giuristi (docenti, ricercatori, magistrati e avvocati) affronta in maniera complessiva le problematiche sottese alla professione d'ingegnere, con un linguaggio adatto anche ai non addetti ai lavori. I continui richiami a casi pratici e alle relative soluzioni giurisprudenziali, con attenzione costante agli aggiornamenti legislativi, fornisce al professionista le nozioni necessarie al corretto adempimento della prestazione

intellettuale e alla comprensione dei possibili piani di responsabilità, distinti per natura (civile, penale, amministrativa e disciplinare), titolo (contrattuale o extracontrattuale) e grado (qualora a causare l'evento dannoso abbiano concorso altre figure professionali affini e, spesso, complementari a quella dell'ingegnere). L'opera offre anche spunti d'indagine sui profili agroalimentari e ambientali e annette l'importanza che merita alla partecipazione in sede giudiziaria di figure professionali non propriamente forensi. Le attività connesse alle analisi, alle consulenze e alle perizie sono trattate in specie nel capitolo XI, dal titolo "**L'ingegnere nel procedimento penale**" di Francesco Aversano, avvocato e docente di Legislazione alimentare, studioso della materia e prezioso collaboratore di ALIMENTA.

TOCAI FRIULANO. Storia di una congiura

Autore Fausto Capelli - Edizioni Vino della Pace

Presentazione

Tra tutte le battaglie giudiziarie, in difesa dei celebri prodotti alimentari italiani (1), quella in difesa del "Tocai friulano" è stata combattuta, davanti a un gran numero di Corti e Tribunali (2), nelle condizioni peggiori, perché la forza degli argomenti giuridici a sostegno del diritto al mantenimento della celebre denominazione italiana è stata neutralizzata invocando disposizioni proditoriamente introdotte nella normativa comunitaria per ragioni politiche, allo scopo di rendere possibile la soppressione della denominazione medesima.

Se vogliamo parlar chiaro, le disposizioni adottate in sede comunitaria con l'obiettivo di sopprimere la denominazione "Tocai friulano" sono il risultato di una vera e propria congiura ai danni dei produttori friulani, organizzata agli inizi degli anni '90 dalla Commissione europea con la connivenza incosciente dell'intero Governo di un Paese, l'Italia, a quel di "Tangentopoli" e "Mani pulite".

L'esito nefasto della congiura è stato per di più reso possibile dai meccanismi decisionali in vigore nell'ordinamento giuridico della Comunità europea. Poiché il problema rientrava nella materia agricola, ogni decisione è stata adottata nel chiuso degli uffici della Commissione a Bruxelles e nelle stanze dei Governi degli Stati membri, senza alcun controllo né da parte del Parlamento europeo, né da parte dei Parlamenti nazionali e, in particolare, del Parlamento italiano. Come è noto, infatti, nella materia agricola il Parlamento europeo non ha mai avuto alcuna competenza in base al vigente Trattato comunitario ed i Parlamenti nazionali non hanno mai esercitato alcun potere di intervento.

Soltanto con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona è stata attribuita al Parlamento europeo, come è pure noto, piena competenza anche in materia agricola e vengono riconosciuti ai Parlamenti nazionali specifici poteri di intervento nel processo legislativo comunitario (3).

In conclusione, con un Accordo predisposto dalla Commissione di Bruxelles e approvato dai 12 Governi degli Stati che allora erano membri della Comunità europea, è stata soppressa la denominazione di un vino, nota da secoli in Italia e in Europa, senza che i diretti interessati, i produttori di "Tocai friulano", siano mai stati interpellati (4).

In nessun Paese dell'Unione europea sarebbe stato possibile sopprimere la denominazione secolare di un vino senza prima coinvolgere il Parlamento nazionale. In Italia, il diritto acquisito dai produttori friulani di utilizzare, per il vino prodotto nella Regione Friuli-Venezia Giulia, la denominazione "Tocai friulano" avrebbe potuto essere soppresso soltanto in base ad una legge, dato che la Suprema Corte di cassazione, con una sentenza del 1962, passata in giudicato, aveva riconosciuto ai produttori friulani il diritto di utilizzare la predetta denominazione all'interno del territorio italiano, escludendo l'esistenza di qualsiasi confusione con la denominazione "Tokaji", utilizzata per designare il vino prodotto in Ungheria (5).

Orbene, come sia stato possibile al Governo italiano ignorare una sentenza della propria Corte Suprema, per di più passata in giudicato, ha veramente dell'incredibile.

Come invece la Commissione di Bruxelles sia riuscita nel suo intento di sopprimere la denominazione "Tocai friulano" verrà successivamente chiarito nel testo, dal punto di vista tecnico-giuridico.

Ciò che in ogni caso sconcerta è che la soppressione della celebre denominazione sia stata disposta senza che alcuna istanza ufficiale, proveniente dalla Comunità europea, l'avesse sollecitata, tenendo conto del fatto che per trenta anni, dagli anni '60 agli anni '90, la denominazione "Tocai friulano" è stata oggetto di una continua e specifica regolamentazione proprio in sede comunitaria (6).

Ma nonostante la fondatezza degli argomenti giuridici sui quali le difese della denominazione "Tocai friulano" sono state basate, non è stato possibile ottenere una soluzione favorevole in sede giudiziaria, perché la Corte di giustizia delle Comunità europee di Lussemburgo, in una sentenza del 2005 e in un'ordinanza del 2008, ha considerato legittime le disposizioni comunitarie sopra menzionate, che avevano disposto la soppressione della denominazione "Tocai friulano", escludendo così che tale denominazione potesse in futuro essere utilizzata per designare l'omonimo vino sui mercati europei (7).

Dopo tali decisioni, essendo preclusa la possibilità di commercializzare il vino, con la denominazione "Tocai friulano", sui mercati europei, sarebbe stato comunque possibile mantenere l'utilizzo della denominazione "Tocai friulano" almeno per il vino venduto in Italia (e, quindi, non commercializzato in Europa), se il nostro Governo avesse voluto dare applicazione all'Accordo internazionale sulla proprietà intellettuale e sulle denominazioni di origine (TRIP's) ratificato in Italia con la Legge n. 747/1994 (8).

L'art. 24, par. 6, di tale Accordo consentiva infatti (e consente) all'Italia (e a tutti gli Stati aderenti) di continuare ad utilizzare, sul proprio territorio, il nome di un vino ("Tocai friulano"), se risulta uguale a quello del vitigno (varietà di

vite) da cui il vino deriva. È chiaramente il caso di cui si sta discutendo, perché il vitigno, da cui il vino deriva, si chiama proprio "Tocai friulano" (9).

Ma il Governo italiano non ha avuto neppure il coraggio di far valere un proprio diritto, fondato su un Accordo internazionale, per evitare i gravi danni prodotti da un evidente sopruso perpetrato dalla Commissione europea, ed ha rinunciato ad invocare il citato art. 24, par. 6, dell'Accordo TRIP's (10).

I produttori friulani del celebre vino si sono sentiti veramente traditi e sono notevolmente amareggiati.

L'unica consolazione che, da parte nostra, possiamo offrire è quella di fornire, in un volumetto, le prove della congiura che è stata ordita a loro danno (11).

In questo "pamphlet" sono state infatti raccolte tutte le prove e tutte le informazioni utili sulle vicende del "Tocai friulano", non solo per consolare i produttori friulani e per soddisfare la curiosità dei lettori, ma anche per dimostrare quanto nefaste siano le conseguenze della superficialità con cui il nostro Stato adotta le sue decisioni e, in seguito, le mette in attuazione.

NOTE

(1) Ricordiamo, ad esempio, le cause decise dalla Corte di giustizia relativamente al "Parmesan" (n. C-132/05), al "Gorgonzola" (n. C-87/97), al "Prosciutto di Parma" (n. C-108/01), al "Grana Padano" (n. C-469/00).

(2) Per riassumere i procedimenti: due cause davanti alla Corte di giustizia (causa n. C-347/03 e cause riunite n. C-23/07 e n. C-24/07); tre procedimenti davanti al Tribunale di Primo grado (n. T-18/04, n. T-417/04, n. T-31/04); quattro procedimenti davanti al TAR Lazio (ricorsi n. 13824/2002, n. 106/2003, n. 10568/2006; n. 10134/2006); due procedimenti davanti al Consiglio di Stato (ricorso n. 948/2007 e ricorso 947/2007); un procedimento davanti alla Corte costituzionale italiana (ricorso n. 49/2007).

(3) Dopo la firma da parte della Repubblica Ceca, l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona è imminente.

(4) Decisione del Consiglio del 23 novembre 1993 concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, in *Guce* n. L 337 del 31 dicembre 1993.

(5) Sentenza della Corte di cassazione n. 1659 del 1962, in *Foro it.*, 1962, I, col. 51.

(6) Cfr. Regolamento (Cee) n. 3800/81 della Commissione, del 16 dicembre 1981, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti, in *Guce* n. L 381 del 31 dicembre 1981, p. 1 ss.; regolamento (Cee) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, in *Guce* n. L 309 dell'8 novembre 1990, p. 1 ss.

(7) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2005 in causa n. C-347/03, *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed ERSA*, in *Raccolta*, 2005, I, p. 3785 ss. e ordinanza della Corte di giustizia del 12 giugno 2008 in cause riunite n. C-23/07 e n. C-24/07, *Confcooperative Friuli Venezia Giulia e a.*, in *Raccolta*, 2008, I, p. 4277 ss.

(8) Legge 29 dicembre 1994 n. 747 - Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994, in *Guri* n. 7 del 10 gennaio 1995, *suppl. ord.*

(9) Non paga di aver ottenuto la soppressione della denominazione "Tocai friulano", la Commissione ha chiesto anche la soppressione del nome del relativo vitigno, come viene ricordato nell'ultimo capitolo (quarto) di questo lavoro.

(10) Si è trattato di una decisione meramente politica.

(11) Si veda, per ulteriori apprendimenti e chiarimenti, l'ultimo capitolo (quarto) di questo libro (Valutazioni finali e conclusive).

Presentazione a cura dell'Autore (N.d.R.)

LA DELIMITAZIONE DELLA ZONA D'IMBOTTIGLIAMENTO: UN PERCORSO A OSTACOLI TRA LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI E LA SALVAGUARDIA DELLA QUALITÀ

Duilio Cortassa, avvocato (Roma e Torino)

Il processo di produzione del vino passa, come noto, attraverso una serie di fasi distinte, la prima delle quali è naturalmente quella della produzione e della raccolta delle uve, mentre la fase successiva è quella della vinificazione, cioè della produzione, o elaborazione, del vino, che può comprendere un periodo di affinamento.

Affrontando l'argomento della produzione vitivinicola, l'operatore si dovrà quindi confrontare con la definizione della zona di produzione delle uve e quella della zona di produzione o elaborazione del vino; in qualche caso, l'operatore potrebbe però doversi confrontare con la definizione dell'eventuale zona d'imbottigliamento.

La norma fondamentale in materia di disciplina delle denominazioni d'origine dei vini, la legge 10 febbraio 1992, n. 164, proprio in questi mesi in fase di riscrittura (1), prevede all'articolo 10 che, nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC proposti dai consorzi volontari autorizzati ovvero dagli interessati ed approvati con decreto del MIPAF, siano stabiliti, oltre alla denominazione di origine, alla resa massima di uva e di vino ad ettaro, alle condizioni di produzione ed a pochi altri requisiti, proprio la delimitazione della zona di produzione delle uve, dalla quale sono esclusi i territori non vocati alla qualità.

Diversamente, possono e non devono essere stabiliti periodi minimi di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento in bottiglia e l'imbottigliamento in zone delimitate.

Quindi, la norma considerava cogente (né potrebbe essere altrimenti) la previsione della zona di produzione delle uve e accessoria ed eventuale la previsione di quella di imbottigliamento.

Lo schema di decreto legislativo n. 182, il quale contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alla nuova OCM di cui al regolamento CE 479/2008, poi confluito nel regolamento CE 1234/2007 (OCM unica), è volto ad introdurre una nuova ed organica disciplina della tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, disponendo l'abrogazione della legge 164/1992 e dei numerosi provvedimenti che ad essa hanno dato attuazione.

1. La produzione delle uve e la vinificazione: non trovava disciplina nella legge 164/92 la zona di vinificazione; infatti, il richiamo alle condizioni di produzione si ricollega piuttosto alle caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione, la composizione ampelografica dei vigneti destinati alla produzione delle

uve nell'ambito dei vitigni raccomandati e autorizzati, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura, piuttosto che non alle condizioni di vinificazione. Ciò non deve portare a ritenere che la limitazione della zona di vinificazione sia un elemento eccezionale del processo di vinificazione di un vino di qualità; al contrario, la zona di vinificazione è regolata dal disciplinare di produzione e spesso, ma non necessariamente, coincidente con quella di produzione delle uve.

Così, per esempio, l'articolo 5 (2) del disciplinare del vino a DOCG *Gavi*, l'articolo 6 (3) del disciplinare del vino a DOCG *Barolo*, l'articolo 5 (4) del disciplinare del vino a DOCG *Chianti*, l'articolo 5 (5) del disciplinare del vino a DOCG *Chianti Classico*, l'articolo 7 (6) del disciplinare del vino a DOC *Reggiano*, l'articolo 5 (7) del disciplinare del vino a DOC *Frascati*, l'articolo 5 (8) del vino a DOCG *Soave Superiore*.

Non diversamente accade negli altri paesi produttori: al di là della diversa tecnica legislativa che porta il regolatore spagnolo a definire non tanto la zona di vinificazione (*zona de elaboración*) ma piuttosto un elenco degli impianti enologici (*Registro de Bodegas de Elaboración*) di una determinata zona, l'articolo 20 (9) del disciplinare del vino a DOC *Rioja* prevede che le zone coincidano.

Per quanto riguarda la Francia, analoghi articoli, tutti al numero IV, dei disciplinari del vino a AOC *Bordeaux* (10), del vino a AOC *Bordeaux Supérieur* (11), del vino a AOC *Pomerol* (12), del vino a AOC *Saint Emilion* (13), del vino a AOC *Coteaux du Giennois* (14) prevedono un elenco di comuni nei quali "*La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés*".

La normativa dei vini a AOC *Champagne*, *Coteaux champenois* e *Rosé de Riceys* (15) distingue invece tra una più ampia "*zone d'élaboration*" e una più ristretta "*zone de production de raisins*"

A livello comunitario, la categoria dei vini di qualità prodotti in regione determinate era disciplinata dal regolamento CE 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM). Tenuto conto degli usi leali e costanti, gli Stati produttori potevano definire tutte le caratteristiche o le condizioni di produzione, di elaborazione e di commercializzazione complementari o più severe per i v.q.p.r.d. prodotti nel loro territorio.

Oltre alle norme nazionali eventualmente adottate e tenute presenti le condizioni tradizionali di produzione, che non pregiudichino la politica di qualità e il corretto funzionamento del mercato interno, le disposizioni comunitarie che disciplinavano la produzione dei v.q.p.r.d. sono tuttora basate su alcuni elementi: la delimitazione della zona di produzione, il tipo di vitigno, le pratiche colturali, i metodi di vinificazione, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, la resa per ettaro, l'analisi e valutazione delle caratteristiche organolettiche.

Il regolamento CE 479/2008, che sostituisce il citato regolamento 1493/1999 ed è attualmente in vigore, definisce con precisione maggiore, all'articolo 34, come "*denominazione di origine*" il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un vino, quando, tra l'altro, le uve da cui è ottenuto provengano esclusivamente da tale zona geografica e la sua produzione avvenga in detta zona geografica; definisce invece come "*indicazione geografica*" l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese che serve a designare un vino, quando, tra l'altro, le uve da cui è ottenuto provengano per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica e la sua produzione avvenga in detta zona geografica.

La produzione delle uve e la vinificazione rientrano, secondo la definizione data dall'articolo 4 del regolamento applicativo 607/2009 (16), tra le operazioni che vanno dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, esclusi i processi successivi che costituiscono la «produzione» del vino. Entrambe le operazioni devono essere eseguite in un ambito territoriale definito, appunto, la zona geografica.

Mentre finora, quindi, la normativa comunitaria non obbligava gli Stati membri a prevedere per i corrispondenti vini IG (IGT italiani) la delimitazione della zona di vinificazione delle uve, con la nuova OCM, di cui al citato regolamento CE 479/2008, è introdotto tale importante elemento, che deve essere inserito nei relativi disciplinari. Anche per questo aspetto la nuova OCM prevede una deroga transitoria, che consente l'elaborazione dei vini IGP al di fuori della zona delimitata fino 31 dicembre 2012.

2. L'imbottigliamento: non si è sin qui affrontato l'argomento della zona di imbottigliamento, non regolata se non dalla generica previsione del citato articolo 10 della legge 164/92, che prevede, come visto, che nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC, approvati con decreto del MIPAF, sia sempre stabilita la delimitazione della zona di produzione delle uve e possa inoltre essere previsto l'imbottigliamento in zona delimitata. Sul punto ha preso posizione la Commissione, con il quinto *considerando* del citato regolamento CE 607/2009, ove è previsto che la restrizione obbligatoria ad una data zona geografica delle operazioni di imballaggio (17) dei prodotti vitivinicoli a denominazione di origine o a indicazione geografica o delle operazioni connesse alla

presentazione del prodotto costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di servizi.

Il legislatore comunitario, pur esprimendo sfavore nei confronti della misura, non giunge a negare *tout court* la pratica, riconoscendo che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che si esaminerà più avanti, simili restrizioni possono essere imposte ma solo se siano necessarie, proporzionate e atte a salvaguardare la reputazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, aggiungendo, inoltre, la necessità che ogni restrizione sia adeguatamente giustificata sotto il profilo della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi. Per cui, dispone l'articolo 8 del regolamento 607/2009 (*Condizionamento nella zona geografica delimitata*) che, qualora il disciplinare di produzione preveda l'obbligo di effettuare il **condizionamento all'interno della zona geografica delimitata** o in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona delimitata, in conformità a una delle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera h) (18) del regolamento (CE) 479/2008, sia fornita una **motivazione** di tale obbligo per il prodotto di cui trattasi.

3. La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di imbottigliamento: anteriormente alla emanazione del regolamento (CE) 479/2008, la Corte di Giustizia si era espressa, come noto, in due diverse occasioni in materia di imbottigliamento di vini a DO, entrambe aventi ad oggetto il vino *Rioja*.

Il primo caso, che aveva portato alla sentenza del 9 giugno 1992, nella causa C-47/90 (19), sorgeva nell'ambito di una controversia fra l'azienda belga *Etablissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA* da un lato e le ditte *Promalvin SA* e *AGE Bodegas Unidas SA* dall'altro, rispettivamente stabilite in Belgio e in Spagna, in merito all'esecuzione di un ordinativo di vino *Rioja* inoltrato dalla *Delhaize* alla *Promalvin* e da questa alla *AGE Bodegas Unidas*. All'atto del ricevimento dell'ordinativo la *AGE Bodegas Unidas* informava la *Promalvin* che la normativa spagnola vigente le avrebbe impedito di vendere vino sfuso.

AGE Bodegas Unidas si riferiva al regio decreto 22 febbraio 1988, n. 157, relativo alle norme che disciplinano le denominazioni di origine e ai rispettivi regolamenti (20) nonché ad un provvedimento del comitato di tutela del *Rioja*, relativo all'abolizione dello smercio del vino sfuso. L'articolo 86 della legge spagnola 2 dicembre 1970, n. 25, relativo allo statuto del vino, della vigna e degli alcolici (21), autorizza il ministero dell'Agricoltura, su richiesta di un comitato di tutela, a concedere la specificazione "*calificada*" a vini che fruiscono già della "*denominación de origen*" qualora siano soddisfatte talune condizioni.

Fra di esse, il citato decreto 157/88 impone l'obbligo di imbottigliamento nelle cantine di origine, cioè nelle cantine situate all'interno della regione di produzione e che possiedono i requisiti qualitativi previsti dalla normativa spagnola. Quest'obbligo si applica ai vini destinati all'esportazione solo alla scadenza di un

termine di cinque anni dalla pubblicazione del decreto, avvenuta il 24 febbraio 1988. Dopo la pubblicazione del decreto 157/88, il comitato di tutela del *Rioja* (22) chiedeva e otteneva la dicitura "*denominación de origen calificada*" per il vino *Rioja*. In applicazione del citato decreto, il comitato di tutela emanava pertanto i provvedimenti atti a estendere gradualmente al vino destinato all'esportazione l'obbligo di imbottigliamento nelle cantine di origine. Questi provvedimenti consistevano nella concessione, ad ogni impresa esportatrice di vino sfuso, di contingenti di esportazione annui decrescenti, stabiliti a seconda del paese di destinazione.

Il *Tribunal de Commerce* di Bruxelles, adito da *Etablissements Delhaize frères* e da *Compagnie Le Lion SA*, aveva deciso di sospendere il procedimento sino a quando la Corte di Giustizia non si fosse pronunciata in via pregiudiziale sulle due questioni ovvero fino a quando non avesse stabilito, prima di tutto, se una normativa nazionale, come il regio decreto spagnolo 24 febbraio 1988, n. 157 e il regolamento del Comitato di tutela della denominazione controllata *Rioja*, emanato in applicazione di detto decreto, costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione all'esportazione ai sensi dell'articolo 34 del Trattato CEE (23); in secondo luogo, nel caso di soluzione affermativa al primo quesito, se un privato potesse far valere contro un altro privato la violazione del citato articolo 34.

Sul punto, la Corte di Giustizia aveva in via generale confermato che la normativa nazionale relativa ai vini a DO, la quale subordini l'uso del nome della regione di produzione, come denominazione d'origine, all'imbottigliamento in detta regione e limiti il quantitativo di vino che può essere esportato sfuso, ma autorizzi le vendite alla rinfusa all'interno della regione di produzione, costituisce una *misura di effetto equivalente* ad una restrizione quantitativa all'esportazione vietata dall'articolo 34, perché ha l'effetto di restringere specificamente le correnti d'esportazione del vino sfuso e segnatamente di procurare in tal modo un vantaggio particolare alle imprese d'imbottigliamento nazionali ubicate nella regione di produzione.

Un inciso di rilievo (24), nella sentenza qui commentata, era quello secondo il quale l'obbligo d'imbottigliamento in una zona delimitata **non poteva essere giustificato dall'articolo 18 del regolamento (CEE) 823/87** (25) che autorizza, per questo tipo di vini, gli Stati membri ad imporre, tenendo conto degli usi leali e costanti, condizioni di circolazione più rigorose di quelle imposte da detto regolamento, perché l'articolo non può essere interpretato nel senso che autorizza gli Stati membri a derogare alle norme del Trattato relative alla *libera circolazione delle merci*.

D'altra parte, la Corte aveva al contempo affermato che l'obbligo di imbottigliamento nella regione di produzione può essere giustificato da *esigenze inerenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale*, ai sensi dell'articolo 36 (26) del Trattato, ma questo solo qualora tale obbligo sia necessario affinché la

denominazione di origine risponda allo scopo specifico di garantire che il prodotto provenga da una zona geografica determinata e possieda talune caratteristiche particolari. L'assunto si completava con l'osservazione che tale esigenza non si verifica quando l'imbottigliamento nella regione di produzione non sia un'operazione che conferisca al vino caratteristiche particolari o un'operazione indispensabile per il mantenimento delle caratteristiche specifiche da esso acquisite (27).

Il principio ripreso dalla sentenza *Delhaize*, o *Rioja I*, del 9 giugno 1992 (28) è stato definitivamente consacrato nella sentenza del 16 maggio 2000, nella causa C-388/95 (29) conosciuta come *Rioja II*: "*Una normativa nazionale applicabile ai vini cui è attribuita una denominazione di origine, che subordini l'uso del nome della regione di produzione come denominazione di origine all'imbottigliamento in tale regione, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione ai sensi dell'articolo 34 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, articolo 29 CE), in quanto ha l'effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione per quanto riguarda il vino cui può essere attribuita la denominazione di origine di cui trattasi e di determinare così una differenza di trattamento tra il commercio interno di uno Stato membro e il suo commercio di esportazione*".

Vediamo i passaggi logici della decisione: l'articolo 18, primo comma, del regolamento 823/87 disponeva, come già visto: «*Gli Stati membri produttori possono definire, tenuto conto degli usi leali e costanti: - (...) - oltre alle altre disposizioni previste dal presente regolamento, tutte le caratteristiche e condizioni di produzione, di elaborazione e di circolazione complementari o più rigorose per i v.q.p.r.d. elaborati nel loro territorio*».

Il ventiduesimo "*considerando*" del regolamento 823/87 precisa che quest'ultima disposizione è diretta a conservare il carattere qualitativo particolare dei v.q.p.r.d. e l'articolo 15 bis prevede una procedura di declassamento di un v.q.p.r.d. se il vino ha subito durante l'immagazzinamento o il trasporto un'alterazione che abbia attenuato o modificato le sue caratteristiche o se sia stato oggetto di manipolazioni non consentite o non sia legittimamente designato come v.q.p.r.d.

Con la sentenza *Delhaize*, la Corte aveva anzitutto rilevato (punti 12-14 della sentenza) che una normativa nazionale che, da una parte, limita il quantitativo di vino che può essere esportato sfuso verso altri Stati membri e che, dall'altra, non sottopone a nessuna restrizione quantitativa le vendite di vino sfuso tra le imprese situate all'interno della regione di produzione, ha l'effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione del vino sfuso e di procurare pertanto un **vantaggio particolare alle imprese d'imbottigliamento ubicate nella regione di produzione**. Quanto all'argomento del governo spagnolo secondo cui subordinare l'attribuzione di una

«*denominación de origen calificada*» all'obbligo di imbottigliare il vino nella regione di produzione sarebbe rientrato nell'ambito della tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'articolo 36 del Trattato, la Corte aveva ricordato (punto 16) che, allo stato attuale del diritto comunitario, spettava ad ogni Stato membro definire, nell'ambito delimitato dal regolamento 823/87, le *condizioni cui è soggetto l'uso del nome di una zona geografica* del suo territorio in quanto denominazione di origine atta a designare un vino proveniente da detta zona. Essa aveva tuttavia sottolineato che, qualora dette condizioni fossero riconducibili alle misure di cui all'articolo 34 (30) del Trattato, sarebbero state giustificate da esigenze inerenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato, solo se **necessarie a garantire la rispondenza al suo specifico scopo della denominazione di origine**.

In quel caso, la Corte aveva concluso (punto 19) che non fosse stato dimostrato che l'imbottigliamento del vino di cui trattavasi nella regione di produzione fosse un'operazione che gli conferiva caratteristiche particolari ovvero un'operazione indispensabile alla conservazione delle caratteristiche specifiche da esso acquisite (31).

Nella causa *Rioja II*, tanto i governi spagnolo, italiano e portoghese quanto la Commissione avevano sostenuto che **l'imbottigliamento fosse parte integrante del procedimento di produzione del vino**. Esso avrebbe costituito una fase dell'elaborazione del prodotto, sicché solo il vino imbottigliato in una determinata regione avrebbe potuto effettivamente essere considerato originario di tale regione. Tale assunto è stato tuttavia contraddetto esplicitamente dalla formulazione dell'articolo 6 del recente Regolamento 607/2009, il quale prevede che per «**produzione**» si intendano tutte le operazioni eseguite, dalla **vendemmia** dell'uva fino al completamento del processo di **vinificazione, esclusi i processi successivi alla produzione** (32).

In ogni modo, la Corte aveva concluso che, ai fini della soluzione della controversia, occorresse non tanto stabilire se si dovesse considerare come una fase del procedimento d'elaborazione di un vino che può fruire di una «*denominación de origen calificada*» il suo imbottigliamento nella regione di produzione, quanto piuttosto valutare i motivi per cui, secondo il governo spagnolo, tale operazione dovesse essere effettuata nella regione di produzione. Infatti, la condizione controversa poteva essere considerata conforme al Trattato, malgrado i suoi **effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci**, solo ove detti motivi fossero stati di per sé idonei a giustificarla.

E' opinione della Corte che la reputazione delle denominazioni di origine dipenda dall'immagine di cui queste godono presso i consumatori. A sua volta tale immagine dipenderebbe, essenzialmente, dalle caratteristiche particolari e, in generale, dalla qualità del prodotto. E' quest'ultima, in definitiva, che secondo la Corte costituisce il fondamento della reputazione del prodotto. Occorre osservare che un vino di qualità è un

prodotto caratterizzato da una notevole specificità, il che, nel caso del vino *Rioja*, non è comunque contestato. Le sue qualità e caratteristiche particolari, che risultano dalla combinazione di fattori naturali e umani, sono connesse alla zona geografica d'origine e, per essere conservate, richiedono vigilanza e sforzi. Pertanto, secondo la Corte, la limitazione della zona di imbottigliamento, malgrado i suoi effetti restrittivi sugli scambi, dovrebbe essere considerata conforme al diritto comunitario se fosse dimostrato che costituisce un **mezzo necessario e proporzionato idoneo a preservare la notevole reputazione** di cui gode incontestabilmente la «*denominación de origen calificada*» *Rioja*.

Ora, la Corte ha ritenuto pacifico che l'imbottigliamento del vino costituisca un'operazione importante, la quale, se non fosse effettuata nel rispetto di condizioni rigorose, potrebbe nuocere gravemente alla qualità del prodotto. Infatti, l'operazione dell'imbottigliare non si riduce al mero riempimento di recipienti vuoti, ma comporta di norma, prima del travaso, una serie di complessi interventi enologici (filtraggio, chiarificazione, trattamento a freddo, ecc.), che, se non sono eseguiti in conformità delle regole dell'arte, possono compromettere la qualità e modificare le caratteristiche del vino. E' altrettanto pacifico che il trasporto alla rinfusa del vino, se non è effettuato in condizioni ottimali, può nuocere gravemente alla qualità di quest'ultimo. Infatti, se le condizioni di trasporto non sono perfette, il vino sarà esposto ad un fenomeno di ossidoriduzione che sarà tanto più sensibile quanto maggiore è la distanza percorsa e che potrà nuocere alla qualità del prodotto. Esso sarà inoltre soggetto al rischio di sbalzi di temperatura.

Sulla base degli elementi presentati alla Corte nella causa C-388/95, essa ha riconosciuto che, in condizioni ottimali, **le caratteristiche e la qualità del prodotto possono essere effettivamente conservate quando il vino sia stato trasportato sfuso e sia stato imbottigliato al di fuori della regione di produzione**.

Tuttavia, con la sentenza del 16 maggio 2000, la Corte ha ritenuto, discostandosi dal precedente del 1992, che le dette condizioni ottimali sarebbero più sicuramente soddisfatte se le operazioni di imbottigliamento fossero effettuate da imprese stabilite nella regione dei beneficiari della denominazione e operanti sotto il diretto controllo di questi, giacché tali imprese dispongono di un'esperienza specifica e, soprattutto, di una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del vino in questione, delle quali occorre evitare lo snaturamento o la scomparsa al momento della messa in bottiglia. Quanto al trasporto alla rinfusa del vino, se è vero che un fenomeno di ossidoriduzione può prodursi anche in occasione di un trasporto all'interno della regione di produzione benché la distanza percorsa sia di regola più breve, la Corte ha rilevato che, in tale ipotesi, il ripristino delle caratteristiche iniziali del prodotto sarà affidato a imprese che offrono a tale scopo tutte le garanzie in termini di *know-how* e, anche qui, di conoscenza ottimale del vino.

L'impianto strutturale della decisione della Corte è senza dubbio improntato ad **assicurare per quanto possibile la libertà di movimento dei beni** all'interno della Comunità, pur riconoscendo che, a fronte dell'esigenza di permettere all'autorità di controllo di esercitare quella **vigilanza sulla fase finale** della produzione (l'imbottigliamento, appunto) **che non potrebbe essere altrimenti esercitata**, la limitazione della zona di imbottigliamento - in via di eccezione e non certo di regola - può essere consentita (33). Di conseguenza, l'applicazione di norme maggiormente restrittive potrebbe trovare spazio, alla sola condizione che non siano derogate le norme del trattato UE relative alla libera circolazione delle merci né sia derogato il principio di proporzionalità al fine di raggiungere l'obiettivo perseguito, nel senso che **non esistano misure alternative meno restrittive idonee a conseguirlo**.

L'affermazione della Corte di Giustizia parte dal presupposto che, all'interno della regione di produzione, sia più facile trovare impianti enologici che offrano garanzie in termini di *know-how* e di conoscenza ottimale del vino ivi prodotto. Laddove l'assunto fosse corretto, tuttavia, esso sarebbe suscettibile di mettere in forse due elementi che rivestono un ruolo essenziale nell'analisi qui condotta.

Da un lato, evidentemente, la Corte sembra quasi trascurare i controlli sulla produzione esercitati dall'ente a ciò preposto, anche a seguito dell'approvazione del regolamento (CEE) del 10 aprile 1989, n. 986, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, il quale istituisce un sistema di controllo volto alla tutela dell'autenticità del vino nel corso del trasporto. Ora, come aveva correttamente ricordato la stessa Corte nella sentenza del 9 giugno 1992 (p. 21), il regolamento 986/89 (34) introduce, all'articolo 9, norme che riguardano specificamente il trasporto alla rinfusa di vini di cui al citato regolamento 823/87, come quelli recanti la dicitura "*denominación de origen calificada*". Del resto, anche con la sentenza del 16 maggio 2000 la Corte (p. 64), sulla base degli elementi presentati in causa, ha riconosciuto che, in condizioni ottimali, le caratteristiche e la qualità del prodotto possono essere effettivamente conservate quando il vino sia stato trasportato sfuso e sia stato imbottigliato al di fuori della regione di produzione.

Dall'altro lato, la Corte sembra trascurare (al p. 65) che le dette condizioni ottimali ben potrebbero essere soddisfatte, in astratto, anche qualora le operazioni di imbottigliamento fossero effettuate da imprese stabilite fuori dalla regione dei beneficiari della denominazione, intanto perché anche queste, nella situazione attuale di controllo, operano sotto il diretto controllo dei medesimi beneficiari della denominazione e inoltre perché, allorché si tratti (in ipotesi) di imprese con consolidata tradizione di imbottigliamento di quel vino, tali imprese disporranno di **un'esperienza specifica e una conoscenza delle caratteristiche specifiche del vino** in questione non meno approfondita di quella di

cui dispongono le imprese situate nella regione di produzione.

4. La legislazione nazionale e la prassi in Italia e in Europa: l'Italia ha già attuato restrizioni di tale natura, imponendo in alcuni casi la regola della *limitazione della zona di imbottigliamento*: per esempio, con il decreto dirigenziale del 28 ottobre 1996 (G.U., s.o., 266 del 13 novembre 1996) il Ministero delle Risorse Agricole aveva imposto l'obbligo di imbottigliamento in zona del vino a DO *Frascati*. Il TAR Lazio, sezione II ter, con la ricordata sentenza n. 763/1999 (35), pur annullando il decreto non era tuttavia entrato nel merito della coerenza o meno dell'obbligo con gli articoli 34 e 36 del Trattato, giudicando il decreto impugnato carente di istruttoria proprio in quanto la decisione di imporre l'imbottigliamento obbligatorio in zona d'origine non risultava "*adottata sulla base di accertamenti tecnici, studi enologici, rilevamenti, perizie, idonei a stabilire in modo incontrovertibile l'utilità di quella pratica*".

Già è stato ricordato il D.M. 29 ottobre 2001 relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini *Soave Superiore* e approvazione del relativo disciplinare (36), il quale stabilisce che le operazioni di affinamento in bottiglia devono aver luogo unicamente nell'ambito di una zona delimitata; il TAR Lazio, sezione II ter, con la sentenza del 5 febbraio 2002 sul ricorso n. 1334/2002, proposto dalla Federazione Nazionale del Commercio Vinicolo e altri contro il MIPAF, per l'annullamento del provvedimento, ha affermato che **l'operazione di affinamento in zona presuppone necessariamente anche l'imbottigliamento in zona**, deducendolo dai commi 6 e 7 dello stesso articolo 5 (37) del disciplinare che prevedono periodi minimi di affinamento in bottiglia prima di essere immessi in commercio.

Come ricordato dal TAR nella medesima sentenza, i disciplinari di alcuni vini a DOCG, quali il "*Brunello di Montalcino*" (38), il "*Barolo*" (39), il "*Gattinara*" (40) ed il "*Barbaresco*" (41) prevedono espressamente che le operazioni di invecchiamento debbano avvenire in zona di produzione. Si tratta, appunto, di vini soggetti a una normativa maggiormente rigorosa, tipica dell'ordinamento italiano.

Ora, ci si potrebbe porre il quesito di come una limitazione dell'imbottigliamento alla zona di produzione sia, in astratto, compatibile con il sistema di controllo cosiddetto "*erga omnes*" attuato sin dalla pubblicazione del D.M. 29 maggio 2001 (42), il quale ha introdotto nella legislazione interna il principio del controllo su tutte le fasi di produzione dell'uva, della sua trasformazione in vino e della presentazione al consumo dei vini a DO, anche al fine di **garantirne la tracciabilità**, da parte dei consorzi di tutela riconosciuti, appositamente incaricati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali a svolgere tale attività e ciò **all'interno come all'esterno della zona di produzione**. Con il predetto sistema di controllo, ai consorzi di tutela riconosciuti era stato affidato proprio il compito di verificare quel rispetto di condizioni

rigorose e quella conformità di regole dell'arte nell'imbottigliamento del vino, al fine di evitare di comprometterne la qualità e modificarne le caratteristiche, assicurando il ripristino delle caratteristiche iniziali del prodotto, descritte dalla citata sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-388/95.

Con il D.M. 31 luglio 2003 (43) in materia di imbottigliamento del vini a DO, sono state successivamente individuate le modalità ed i requisiti che consentono la **delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione** dei vini a denominazione di origine, o DO, di cui alla previsione dell'articolo 10, comma 1, lettera i) della legge 164/1992.

In primo luogo, l'articolo 2 del decreto prevedeva che i disciplinari di produzione delle DO, per le quali fossero, o fossero state, presentate istanze di riconoscimento e per le quali non fosse ancora intervenuto il provvedimento ministeriale di riconoscimento, avrebbero potuto prevedere che la zona di imbottigliamento fosse coincidente con quelle di produzione delle uve o di vinificazione delle stesse, a condizione che detti soggetti avessero dimostrato una rappresentatività percentuale della produzione dei vigneti interessati alla denominazione di origine per almeno il 66%. L'Autorità preposta intendeva pertanto salvaguardare gli interessi dell'intera filiera produttiva, per quanto possibile.

Meno felice risultava invece la formulazione del successivo articolo 3, il quale prevedeva che, nei confronti delle DO per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse stato già emanato il provvedimento di riconoscimento, si sarebbero osservate disposizioni diverse, a seconda che il disciplinare prevedesse già, oppure non prevedesse affatto, la delimitazione della zona di imbottigliamento. Nel primo caso, sarebbero rimaste valide le disposizioni già vigenti ma nell'applicazione di esse si sarebbe fatto riferimento *alla prassi seguita sino alla data di entrata in vigore del decreto*. Appare ovvio che una simile formulazione non facilita il lavoro dell'interprete, che si trova a doversi rapportare ad una non meglio definita "prassi", laddove la materia è regolata invece *a livello normativo* (44).

Nel secondo caso, la zona di imbottigliamento poteva naturalmente essere delimitata, a condizione che fosse inoltrata al Comitato vini (45) apposita istanza rappresentativa di almeno il 66% della produzione rivendicata dell'intera denominazione, calcolata sulla base delle rivendicazioni dell'ultimo biennio, **nonché di almeno il 51% della produzione imbottigliata complessivamente** (46).

La chiave di lettura per comprendere la *ratio* del decreto sull'imbottigliamento è data dall'articolo 4, ove è chiarito che, nel caso in cui nel disciplinare di produzione si **introduca la delimitazione della zona di imbottigliamento**, le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere una **deroga** per continuare

l'imbottigliamento nei propri stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata di produzione o di vinificazione per un periodo di cinque anni prorogabile, a condizione che presentino apposita istanza al Comitato vini allegando idonea documentazione atta a comprovare **l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica denominazione di origine per almeno due anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto di modifica del disciplinare di produzione** ovvero per almeno un anno per le denominazioni riconosciute da meno di tre anni.

Il concetto di **consolidata tradizione** è quindi interpretato in maniera ancora meno stringente dal legislatore del 2003 e evidente appare l'intento del legislatore di fare comunque salvi i **diritti acquisiti** da chi quel vino ha imbottigliato in passato e possiede i requisiti tecnici per proseguire nelle operazioni di imbottigliamento (47).

Per riprendere l'esempio della Francia, già si è visto che molti disciplinari (48) prevedono un elenco di comuni nei quali "*La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage* (49) *des vins sont assurés*". Nulla è detto nei rispettivi *cahiers des charges*, invece, in merito alla "*mise en bouteille*".

La normativa del vino *Champagne*, esclusivamente spumantizzato col metodo *champenois* e prodotto con le uve dei tre vitigni autorizzati (*Pinot nero, Pinot meunier e Chardonnay*), del *Coteaux champenois* (vino fermo da *Pinot nero*) e del *Rosé de Riceys*, come detto, distingue invece tra una più ampia "*zone d'élaboration*" e una più ristretta "*zone de production de raisins*". Il metodo champenois prevede tuttavia la fase del "*tirage*", o messa in bottiglia, che è la fase del riempimento delle bottiglie per la seconda fermentazione (50). Con l'espressione "*méthode champenoise*" s'intende appunto il metodo a fermentazione naturale in bottiglia (51); l'imbottigliamento nella regione è dunque, come è ovvio, connaturato al metodo di vinificazione, a meno di immaginare una elaborazione anch'essa effettuata al di fuori della regione (52).

La Spagna è invece il paese che ha dato origine alla nuova impostazione in materia di imbottigliamento, per la propria DO *Rioja*, la cui produzione avviene nelle tre zone definite come *Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja Alavesa* (53). Il provvedimento del 2004 limita l'imbottigliamento del vino *Rioja* non ad un'area definita, bensì alle imprese imbottigliatrici iscritte al *Registro de Bodegas Embotelladoras* situate nell'area definita (54).

Al momento, è difficile dire quanto l'esempio del *Rioja* sarà seguito dalle altre *denominaciones*.

4. Conclusioni: come detto sopra, l'intento del legislatore italiano di fare comunque salvi i diritti acquisiti in materia di imbottigliamento dalle imprese imbottigliatrici in possesso dei requisiti tecnici richiesti appare evidente. Ciò è confermato dalla posizione definitiva presa in materia dallo stesso legislatore con la

riforma della legge 164/92, in via di approvazione, in cui tra l'altro è prevista l'eliminazione dell'albo degli imbottiglieri (55).

Il Capo III (articoli 10-12) dello schema di decreto legislativo n. 182 disciplina nel dettaglio il contenuto dei disciplinari di produzione, individuandone gli elementi obbligatori e gli elementi facoltativi, in coerenza con il mutato quadro normativo comunitario. In primo luogo, l'articolo 10 dello schema di decreto assegnato alle commissioni competenti (56) il 14 gennaio scorso, stabilisce che la previsione dell'eventuale imbottigliamento in zona delimitata possa essere inserita nei disciplinari di produzione, conformemente all'articolo 8 (57) del regolamento CE 607/2009, alle seguenti condizioni: a) la delimitazione della zona di imbottigliamento deve corrispondere a quella della zona di vinificazione e/o elaborazione, ivi comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lett. b); b) in caso di presentazione di domanda di protezione per una nuova DOP o IGP, la stessa richiesta **deve essere rappresentativa di almeno il 66% della superficie dei vigneti**, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio; c) in caso di presentazione di **domanda di modifica del disciplinare** intesa ad inserire la delimitazione della zona di imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla lettera b), la richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il **cinquantuno per cento della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio**.

In tal caso, si legge nel secondo capoverso della lettera c) del terzo comma dell'articolo 10, le ditte imbottiglieri interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti **al di fuori della zona delimitata** per un periodo di cinque anni prorogabile, a condizione che presentino apposita istanza al MIPAF - Comitato vini – allegando idonea documentazione atta a comprovare **l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni**, anche non continuativi, **nei cinque anni precedenti** l'entrata in vigore della modifica in questione;

Il legislatore italiano ha quindi voluto senza dubbio

attribuire al MIPAF la decisione finale in materia di **limitazioni della zona di imbottigliamento**, indipendentemente dalla decisione a livello di regione; il MIPAF, in caso di delimitazione della zona, avrà sempre facoltà di concedere alle ditte imbottiglieri interessate la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata per un periodo di cinque anni prorogabile.

Tale deroga, in omaggio al principio ispiratore del decreto del 31 luglio 2003, sarà subordinata ai principi della consolidata tradizione e della salvaguardia della qualità del vino. In sede di riforma complessiva del sistema, quindi, il legislatore ha voluto rifarsi ai parametri di **consolidata tradizione** piuttosto ampi già utilizzati dal legislatore del 2003, confermando l'intento di fare salvi i **diritti acquisiti** da chi quel vino ha comunque imbottigliato per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica e ha mantenuto i requisiti tecnici necessari.

Peraltro, tale impostazione era stata opportunamente anticipata dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 5032/09, del 12 ottobre 2009. Il Consiglio di Stato, respingendo l'appello proposto da un'azienda imbottiglieri (58) contro l'ordinanza di rigetto della sospensione del provvedimento del MIPAF che revocava l'autorizzazione all'imbottigliamento del vino a DO *Frascati*, a suo tempo rilasciata, aveva motivato la propria decisione partendo proprio dalla considerazione che l'articolo 4 del D.M. 31 luglio 2003 consente l'autorizzazione, in deroga, per l'imbottigliamento dei vini DO ed IGT al di fuori della zona di produzione per un periodo di cinque anni prorogabili.

Quindi il Consiglio di Stato, pur respingendo l'appello, e vigente la legge 164/92, ha riconosciuto, comunque, all'azienda, la facoltà di ottenere una proroga quinquennale all'imbottigliamento fuori della zona di produzione del vino in questione, in ciò confermando il parere in argomento precedentemente rilasciato al MIPAF dall'Avvocatura dello Stato (59). Il percorso a ostacoli è forse arrivato al suo traguardo, salvaguardando la qualità del vino.

NOTE

1. Con la proposta di decreto legislativo da adottare ai sensi della delega al Governo di cui all'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), si sono intese apportare numerose e sostanziali modifiche alla legge tuttora vigente sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini (appunto, la legge 164/1992), in particolare per adeguarla alle profonde innovazioni apportate dalla nuova OCM vino (Reg. CE 479/2008 del Consiglio, nonché del relativo regolamento applicativo della Commissione 607/2009, in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini).

2. D.M. 9 luglio 1998: *"Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche"*.

3. D.P.R. 1 luglio 1980: *"Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona delimitata nell'art. 3. Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4 del disciplinare annesso al D.P.R. 23 aprile 1966, dimostrino che già effettuarono tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio"*.

4. D.M. 10 marzo 2003: *"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi anche soltanto in parte nella suddetta zona delimitata. L'uso delle menzioni geografiche relative alle sottozone "Colli Aretini", "Colli Fiorentini", "Colli Senesi", "Colline Pisane", "Montalbano", "Rufina" e "Montespertoli", in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" è consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative sottozone delimitate dall'articolo 3 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone. È inoltre consentito, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – sentita la Regione Toscana, che le suddette operazioni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" siano effettuate in cantine situate al di fuori del territorio di vinificazione suddetto, ma non oltre dieci chilometri in linea d'aria dal confine previsto per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" purché nell'ambito della regione Toscana. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" con riferimento alle sottozone, le suddette operazioni, autorizzate nei termini di cui al precedente comma, possono essere effettuate non oltre venticinque chilometri dal perimetro delle relative sottozone, purché all'interno delle zone di produzione delimitate per la denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" e per la denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico", sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare e siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, per quanto riguarda le sottozone, uve di propria produzione idonee alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti". Tuttavia, tali operazioni, anche se separatamente, sono consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la Regione Toscana, a cantine preesistenti da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, imbottigliatrici di vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" con riferimento alle sottozone e alla specificazione "Superiore", situate nella/e provincia/e interessata/e e limitrofe nell'ambito della regione Toscana".*

5. D.M. 16 maggio 2002: *"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia sono consentite su autorizzazione del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - previa istruttoria della Regione Toscana, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre dieci chilometri in linea d'area dal confine, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare e siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione di "Chianti Classico" ottenute da vigneti propri. Restano valide le autorizzazioni fino ad oggi rilasciate. Le operazioni di conservazione, di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di invecchiamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione. Tuttavia, tali operazioni anche se separatamente sono consentite su autorizzazione del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - a cantine imbottigliatrici di vino "Chianti Classico" da almeno cinque anni e preesistenti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, situate nelle province di Firenze e Siena e limitrofe alle province suddette nell'ambito della Regione Toscana. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti consentite dalla normativa vigente, tra cui la tradizionale pratica enologica del "governo all'uso toscano"*.

6. D.M. 13 giugno 2005: *"Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione ivi compresa la presa di spuma, dell'affinamento in bottiglia e la spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia"*.

7. D.M. 26 aprile 2005: *"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, è consentita altresì la vinificazione in parte del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso delimitato: partendo dal confine tra Montecompatri e Monteporzio Catone alla q 300, in prossimità del fontanile sito in località Pallotta sulla strada Frascati-Colonna al km 4,300 circa, il limite segue verso sud tale confine per breve tratto (350 metri circa), per prendere poi la strada comunale che in direzione sud-est, dopo aver costeggiato M. Doddo ad ovest ed attraverso viale Antonino risale raggiungendo ad ovest il centro urbano di Montecompatri, lo costeggia nella parte a sud, includendo così nella delimitazione, fino ad incrociare la strada comunale che in uscita raggiunge la s.s. Maremmana 30 e poi lungo quest'ultima, prima in direzione sud-est*

e poi nord-est raggiunge la strada per Fontana Cannetaccia, in prossimità del km 3,500. Prosegue poi per quest'ultima strada in direzione ovest e poi nord-ovest lungo quelle che costeggiano a nord-est le località Olivello e Pedicata, sino a raggiungere Fontana Laura (q 344). Da Fontana Laura segue questo verso ovest una retta immaginaria, tesa tra la q 344 e la q 461 (M. Doddo), fino ad incrociare la strada per C. Brandolini: prosegue poi su tale strada verso nord ed a C. Mazzini piega verso ovest per raggiungere la via Colonna (Frascati-Colonna) in prossimità del km 4,350 e proseguire quindi nella stessa direzione sulla medesima fino a q 300 da dove è iniziata la delimitazione".

8. D.M. 29 ottobre 2001: articolo 5: "Le operazioni di vinificazione e di affinamento devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata Soave".

9. 18384 Orden APA/3465/2004, de 20 de octubre, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Calificada "Rioja" y de su Consejo Regulador: "En el Registro de Bodegas de Elaboración se inscribirán todas aquellas situadas en la zona de producción en que se vinifique exclusivamente uva o mosto procedente de viñas inscritas, cuyos vinos producidos puedan optar a la denominación de origen calificada y que cumplan todos los requisitos establecidos normativamente".

10. Cahier des Charges de l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux », (JO du 6 novembre 2008).

11. Cahier des Charges de l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux Supérieur », (JO du 6 novembre 2008). E' noto che le denominazioni *Bordeaux*, *Bordeaux supérieur*, *Bordeaux Rosé*, *Bordeaux Clairet*, *Bordeaux Mousseux* costituiscono il **Bordeaux d'appellation d'origine**, che rientra nella sottozona del **Bordelais** detta **Bourgeois et Blayais**.

12. Cahier des Charges de l'appellation d'origine contrôlée « Pomerol », (JO du 16 octobre 2009).

13. Cahiers des Charges de l'appellation d'origine contrôlée « Saint Emilion » (JO du 23 octobre 2009). Il *Saint Emilion* e il *Pomerol* rientrano invece nella sottozona del **Bordelais** detta **Le Libournais**.

14. Cahier des Charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Giennois », (JO du 28 octobre 2009) ; il *Coteaux du Giennois*, come il *Côtes de Gien*, il *Châteaumeillant*, il *Reuilly*, il *Quincy*, il *Menetou Salon*, i più noti *Pouilly Fumé* e *Sancerre*, l'*Orléans e l'Orléans-Cléry* rientra tra i **Vignobles du Centre**, nella regione **Vallée de la Loire** e comprende 14 comuni.

15. Con le legge del 22 luglio 1927, che modifica la precedente del 6 maggio 1919, era stata introdotta in Francia, a fianco delle «*conditions d'origine*», la nozione di «*cépages*» e quella di «*aire de production*», come requisiti per la produzione di un vino di qualità; l'articolo 3 specifica che, indipendentemente dai requisiti «*relatives à l'origine, aucun vin n'a droit à une appellation d'origine s'il ne provient de cépages et d'une aire de production consacrés par des usages locaux, loyaux et constants; l'aire de production est la surface des communes ou parties de communes propre à produire les vins de l'appellation; les vins provenant d'hybrides producteurs directs n'ont, en aucun cas, droit à l'appellation d'origine*». L'articolo 17 della legge 6 maggio 1919, come modificato appunto dalla legge del 1927 e poi dal D.L. 28 settembre 1935 e, da ultimo, con il D. 2007-1409 del 1 ottobre 2007, "L'appellation d'origine «*Champagne*» n'est applicable qu'aux vins qui sont récoltés et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole et qui, rendus mousseux par fermentation en bouteilles, proviennent d'une aire de production et de cépages répondant aux conditions ci-après énoncées". Per *Champagne viticole* si devono intendere i territori inseriti nel decreto del 17 dicembre 1908, dei dipartimenti dell'*Aisne*, della *Marne*, della *Haute Marne* e della *Seine-et-Marne*; i comuni della vecchia provincia dello *Champagne* e della vecchia contea di *Bar-sur-Seine*, non compresi nel decreto, ma per i quali la denominazione «*champagne*» era stata rivendicata tra il 1919 e il 1924; infine, i comuni di *Cunfin*, *Trannes* et *Précý-Saint-Martin* nel dipartimento dell'*Aube*.

16. Regolamento (CE) 607 del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli. Le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni sono invece oggetto del Regolamento (CE) 606 del 10 luglio 2009.

17. Con il termine "imballaggio" (*conditionnement; envasado; Verpackung; packaging*) il legislatore comunitario intende definire non solo l'imbottigliamento in senso stretto, ma qualsiasi operazione di *confezionamento finale* del prodotto, quindi anche il confezionamento del vino in *tetrapack* o in *bag-in-box*, per esempio.

18. Si tratta delle condizioni applicabili previste nelle disposizioni comunitarie o nazionali oppure previste dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto comunitario.

19. Sentenza della Corte del 9 giugno 1992 (*Établissements Delhaize frères e Compagnie Le Lion SA contro Promalvin SA e Age Bodegas Unidas SA*). Causa C-47/90.

20. Real Decreto 157/1988, por el que se establece la normativa a que deben ajustarse las denominaciones de origen y las denominaciones de origen calificadas de vinos y sus respectivos Reglamentos.

21. Ley 25/1970, Estatuto de la Viña, del Vino y los Alcoholes.

22. Ente la cui composizione, i cui compiti e i poteri sono precisati dalla normativa spagnola e che è in particolare incaricato di orientare e controllare la produzione del vino Rioja.

23. L'articolo 34 n. 1 del Trattato vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. L'articolo 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE) dispone che l'articolo 34 lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati, tra l'altro, da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale.
24. A giudizio della Corte, *"Essa non può essere legittimata dall'art. 18 del regolamento n. 823/87, il quale autorizza gli Stati membri, per questi tipi di vini, a imporre, tenuto conto degli usi leali e costanti, condizioni di circolazione più rigorose di quelle del detto regolamento, in quanto tale articolo non può essere interpretato nel senso che autorizza gli Stati membri a derogare alle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci"*.
25. Regolamento (CE) 2061/96 dell'8 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CEE) 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli; all'articolo 18 prevede: *«Gli Stati membri produttori possono definire, tenuto conto degli usi leali e costanti: - (...) - oltre alle altre disposizioni previste dal presente regolamento, tutte le caratteristiche e condizioni di produzione, di elaborazione e di circolazione complementari o più rigorose per i v.q.p.r.d. elaborati nel loro territorio»*.
26. Cfr. nota 23.
27. Sul punto si veda TAR Lazio, sezione II, 1 marzo 1999, n. 763: il Tribunale, giudicando su ricorso proposto dalla Confederazione Italiana della Vite e del Vino, aveva definito illegittimo il decreto ministeriale che modificava il disciplinare di produzione di vini a denominazione di origine controllata *Frascati* e consentiva l'imbottigliamento solo nella zona di produzione, *in assenza di accertamenti tecnici, studi enologici, rilevamenti, perizie idonei a stabilire in modo incontrovertibile l'utilità di tale pratica*.
28. Nella causa C-47/90, cfr. nota 13.
29. Sentenza della Corte di Giustizia del 16 maggio 2000 (*Regno del Belgio contro Regno di Spagna*). Causa C-388/95.
30. Cfr. nota 23.
31. Ad identiche considerazioni sembrerebbe essere stata ispirata la sentenza del TAR Lazio, sez. II, 1 marzo 1999, n. 763, cit. *sub* nota 21.
32. Sul punto dell'imbottigliamento come fase successiva a quelle della produzione e della vinificazione, cfr. TAR Lazio, sezione II ter, sentenza del 5 febbraio 2002 sul ricorso n. 1334/2002, proposto dalla Federazione Nazionale del Commercio Vinicolo e altri contro il MIPAF, per l'annullamento del D.M. 29 ottobre 2001 relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini *Soave Superiore* ed approvazione del relativo disciplinare, nella parte in cui stabilisce che le operazioni di affinamento in bottiglia devono aver luogo unicamente nell'ambito di una zona delimitata, ovvero, subordinatamente, nella parte in cui comportasse l'obbligo di imbottigliamento nella zona di produzione: *"...il Collegio ritiene che una disposizione che limita la movimentazione del vino dopo la produzione e vinificazione, incide sull'interesse ad una maggiore espansione della commercializzazione del prodotto, che può includere anche le fasi dell'imbottigliamento e dell'affinamento;..."*.
33. Tuttavia, tale obbligo di imbottigliamento nella regione di produzione, teso a preservare la notevole reputazione del vino recante la denominazione d'origine potenziando il controllo delle sue caratteristiche particolari e della sua qualità, è giustificato come misura di tutela della denominazione d'origine di cui gode l'insieme dei produttori del settore vitivinicolo della detta regione, per i quali essa riveste un'importanza decisiva, e deve essere considerato conforme al diritto comunitario, malgrado i suoi effetti restrittivi sugli scambi, in quanto costituisce un mezzo necessario e proporzionato per raggiungere l'obiettivo perseguito, nel senso che non esistono misure alternative meno restrittive idonee a conseguirlo. (v. punti 41-43, 45, 59, 75-76).
34. Regolamento (CEE) n. 986 del 10 aprile 1989, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
35. Cfr. nota 21.
36. D.M. del 29 ottobre 2001, Disciplinare di produzione - Soave Superiore DOCG (G.U. n. 265 del 14 novembre 2001), cfr. nota 7.
37. Disciplinare di produzione Soave Superiore DOCG, articolo 5: *"I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" e "Soave Superiore Classico" devono essere immessi al consumo solo dopo un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi e comunque non prima del 31 marzo successivo alla vendemmia. Il vino a denominazione controllata e garantita "Soave Superiore" designato con la qualificazione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno 3 mesi in bottiglia, a partire dal 1 novembre dell'annata di produzione delle uve"*.
38. D.M. 19 maggio 1998 (G.U. 133 del 10 giugno 1998) - Subentra al D.M. 24 giugno 1996 (G.U. 6 luglio 1996). Modificazione al disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita *"Brunello di Montalcino"*.
39. D.P.R. 1 luglio 1980. Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino *"Barolo"*.
40. D.P.R. 20 ottobre 1990 (G.U. 11 marzo 1991). Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino *"Gattinara"*.

41. D.P.R. 3 ottobre 1980. Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Barbaresco".
42. Controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate - V.Q.P.R.D. (G.U. 141 del 20 giugno 2001).
43. MODALITÀ E REQUISITI PER LA DELIMITAZIONE DELLA ZONA DI IMBOTTIGLIAMENTO NEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DEI VINI D.O.C. E D.O.C.G. (G.U. n. 193 del 21 agosto 2003).
44. A titolo di esempio, per fare riferimento ancora al vino a DO **Frascati**, con il D.M. del 15 giugno 2000 era stato imposto nuovamente l'obbligo dell'imbottigliamento in zona, ma l'articolo 2 del successivo Decreto direttoriale del MPA del 28 luglio 2000 prevedeva una deroga espressa al principio generale che impone l'imbottigliamento in zona del vino a DOC Frascati per i **"soggetti che, per consolidata tradizione, imbottigliano il vino a DO Frascati fuori dalla zona di produzione"**; in cosa consistesse questa **"consolidata tradizione"** era spiegato dal successivo decreto del MPA del 25 settembre dello stesso anno, che quantificava in **cinque anni di imbottigliamento** il requisito per poterla vantare.
- Per quanto riguarda invece i vini a DOCG **Barolo** e **Barbaresco**, gli articoli articolo 6 dei rispettivi disciplinari (per il primo, il citato DPR 1 luglio 1980 e, per il secondo, il citato DPR 3 ottobre 1980) prevedono l'obbligo di effettuare le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio nella zona delimitata; tuttavia, era facoltà del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste consentire che tali operazioni fossero effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti, Alessandria inclusi nell'articolo 4 dei precedenti disciplinari annessi al D.P.R. 23 aprile 1966, **avessero dimostrato di già effettuare tali operazioni**, previa attestazione della competente camera di commercio.
- Per quanto riguarda il vino a DOCG **Gattinara**, l'articolo 4 del citato DPR 20 ottobre 1990 prevede che le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate addirittura nel territorio del solo comune di Gattinara, riconoscendo tuttavia anche in questo caso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le operazioni di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini a quello di Gattinara, a condizione che **in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino, da almeno dieci anni** prima dell'entrata in vigore dei DPR 19 luglio 1963, n. 930, **le operazioni** di invecchiamento di questo vino.
- Solo per il celebre vino a DOCG **Brunello di Montalcino**, l'ultimo comma dell'articolo 5 del D.M. 19 maggio 1998 esclude che le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento in legno, affinamento in bottiglia e imbottigliamento siano effettuate al di fuori del territorio amministrativo del Comune di Montalcino in Provincia di Siena. Si tratta tuttavia di una DOC relativamente recente, anche se il Sangiovese grosso è coltivato a Montalcino dall'800; il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino è infatti nato nel 1967 all'indomani del riconoscimento della DOC, per tutelare e valorizzare i quattro vini a denominazione di Montalcino: *Brunello di Montalcino* e *Rosso di Montalcino*, *Moscadello di Montalcino* (che non prevede limitazioni all'imbottigliamento) e *Sant'Antimo* (il cui imbottigliamento può essere effettuato in tutta la provincia di Siena).
- Ugualmente per il vino a DOCG **Chianti Classico**, prodotto nella zona storica delimitata con Decreto interministeriale del 31 luglio 1932, l'articolo 5 del D.M. 16 maggio 2002 prevede che le operazioni di conservazione, di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di invecchiamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione.
45. Il *Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini*, già regolata dall'articolo 17 del DPR 12 luglio 1963, n. 930, è ora regolata dall'articolo 17 della citata legge 164/92; è integrato amministrativamente nell'ufficio SACO IX (*Politiche nazionali settore vitivinicolo*), attualmente diretto da un vero esperto del settore vitivinicolo quale è il dott. Luca Lauro e si occupa dell'elaborazione e attuazione delle politiche nazionali del settore vitivinicolo per le materie di competenza del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, delle attività relative al Comitato Vini, nonché della disciplina generale e coordinamento per gli aspetti relativi alla qualità di cui al reg. CE 1493/99.
46. Nelle more dell'operatività dell'albo degli imbottiglieri di cui all'articolo 11 della citata legge 164/1992, la rappresentatività relativa alla produzione imbottigliata sarebbe stata definita dal MIPAF sulla base dei dati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
47. Non diversamente dalla cosiddetta *"grandfather clause"* del diritto statunitense, per cui, semplificando, *se il nonno poteva farlo, anche il nipote lo potrà fare*.
48. Cfr. par. 1
49. Con il termine *élevage* si intende in Francia la fase della produzione che *"se situe entre la fin de la fermentation alcoolique et/ou malolactique et la mise en bouteille"*; l'*élevage* può essere effettuato *"en cuve"* oppure *"en barrique"* e può essere tradotto con affinamento, ad esclusione tuttavia dell'affinamento in bottiglia. La fase dell'*élevage* è pertanto anteriore a quella dell'imbottigliamento.
50. Dopo aver opportunamente miscelato lieviti e zuccheri al vino che deriva dall'*assemblage*, si riempiono e si tappano le bottiglie che iniziano la fase di *"presa di spuma"*.
51. Ammesso per qualunque vino spumante dalla *Loi du 6 mai 1919*, che aveva autorizzato *« la dénomination méthode champenoise pour les vins, autres que les vins de Champagne, rendus mousseux par fermentation naturelle en bouteille »*.
52. Scelta effettuata, per esempio, nel caso del recentissimo disciplinare del vino a DOC *Prosecco*, proprio per salvaguardare i diritti acquisiti dai produttori situati al di fuori della regione. Il D.M. 17 luglio 2009 prevede, all'articolo 5, che le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di elaborazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nelle province di: Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza.

Tuttavia, il legislatore italiano del 2009 ha previsto che **le operazioni di elaborazione delle tipologie «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante, nonché il relativo imbottigliamento, qualora si tratti di pratiche tradizionali, in essere in una determinata zona, antecedenti al 1 marzo 1986, conformemente alla specifica normativa comunitaria, siano effettuate anche al di fuori della zona indicata** e con questa non confinante, con specifiche autorizzazioni individuali rilasciate dal MIPAF, previo parere delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Gli imbottiglieri interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto, dovevano farne richiesta corredata da una motivata documentazione atta a provare **l'uso delle tradizionali pratiche di cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne vitivinicole** antecedenti l'entrata in vigore del disciplinare. Il concetto di "**consolidata tradizione**" è quindi in questo caso stato interpretato in maniera molto restrittiva.

53. L'articolo 4 (*Zona de producción*) del già menzionato "Orden APA/3465/2004, de 20 de octubre, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Calificada "Rioja" y de su Consejo Regulador" prevede che "*La zona de producción de la denominación de origen calificada "Rioja" está constituida por los terrenos ubicados en los términos municipales que se citan en el apartado 2 de este artículo, que constituyen las subzonas denominadas Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja Alavesa, y que el Consejo Regulador considere aptos para la producción de uva de las variedades que se indican en el artículo 5 con la calidad necesaria para producir vinos de las características específicas de los protegidos por la denominación*".

54. La norma, all'articolo 23 (*Registro de Bodegas Embotelladoras*), prevede "*En el Registro de Bodegas Embotelladoras se inscribirán todas aquellas situadas en la zona de producción que se dediquen al embotellado de vinos amparados por la denominación de origen calificada "Rioja". En la inscripción figurarán, además, de los datos a que se hace referencia en el artículo 20, los datos específicos de este tipo de bodegas, como instalaciones y maquinaria de estabilización y embotellado, así como superficie y capacidad de las mismas*".

55. Schema di D.Lgs. n. 182 - (articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), *Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini*.

56. Commissioni XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei Deputati; il termine per l'esercizio della delega era fissato al 22 gennaio 2010, ma è stato prorogato al 22 aprile 2010.

57. Già si è detto che l'articolo 8 del regolamento 607/2009 (*Condizionamento nella zona geografica delimitata*) prevede che, qualora il disciplinare di produzione preveda l'obbligo di effettuare il condizionamento all'interno della zona geografica delimitata o in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona delimitata, in conformità a una delle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 479/2008, è **fornita una motivazione di tale obbligo per il prodotto di cui trattasi**. Come si è sopra ricordato, a questo proposito il TAR Lazio aveva definito illegittima la limitazione della zona di imbottigliamento inserita nel disciplinare in allora vigente del Frascati *in assenza di accertamenti tecnici, studi enologici, rilevamenti, perizie idonee a stabilire in modo incontrovertibile l'utilità di tale pratica*, quindi assumendo l'esistenza di *misure alternative meno restrittive idonee a raggiungere l'obiettivo perseguito*, che quindi dovrebbero escludere il ricorso alla misura restrittiva dell'imbottigliamento in zona. (T.A.R. Lazio, sez. II, 1 marzo 1999, n. 763, cit.).

58. Per correttezza, si deve qui specificare che chi scrive, unitamente all'ottimo amministrativista Francesco Antonio Argenzio, difende l'azienda imbottigliatrice in questione nell'annoso contenzioso contro il Consorzio tutela DOC Frascati, in materia di imposizione dei limiti all'imbottigliamento. Le opinioni espresse, per quanto suffragate da dati testuali, non possono non risentirne.

59. Parere prot. 6412 del 22 maggio 2009, ove, in relazione ai limiti all'imbottigliamento fuori zona, di osservava che si tratta di limiti non assoluti, rimanendo salva la possibilità di concedere autorizzazioni in deroga alle condizioni poste dal citato articolo 3, lettera b), del D.M. 31 luglio 2003.

SULLA APPLICABILITÀ DELLA ATTENUANTE DEL DANNO DI SPECIALE TENUITÀ AL REATO DI FRODE IN COMMERCIO. (*)

Alfredo Montagna - Sostituto Procuratore Generale Corte di Cassazione.

1. Il fatto

Con sentenza emessa nell'udienza del 9 luglio 2009, e depositata il 25 settembre 2009, n. 37602, la terza sezione della Corte ha affrontato il tema della applicabilità o meno della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nel caso si proceda per il reato di frode nell'esercizio del commercio.

Infatti l'imputato, che era stato condannato per avere detenuto per la vendita sostanze alimentari, quali margarina, spalla cotta e preparato alimentare filante, diverse da quelle indicate nel menù affisso nel locale, con il secondo motivo di ricorso aveva sostenuto che al caso potesse applicarsi l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, rilevando che i giudici di merito avrebbero dovuto accertare se la frode contestata avesse prodotto un danno ai consumatori e quale fosse l'entità di tale danno.

Nel rigettare tale motivo la Corte ha premesso che il reato di frode in commercio, di cui all'art. 515 c.p., ha natura di reato plurioffensivo che tutela, in primo luogo, il leale esercizio dell'attività commerciale, con condotta tipica consistente nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quella offerta in vendita, e da ciò derivandone che non potrebbe neppure prospettarsi un danno di speciale tenuità per quel che attiene al principale bene giuridico tutelato dall'articolo in esame. Peraltro nel caso di specie la Corte ha ricordato che già il giudice di primo grado avesse precisato che gli ingredienti trovati all'interno dell'esercizio non erano soltanto diversi ma anche qualitativamente inferiori, dal punto di vista nutritivo ed organolettico, rispetto a quelli dichiarati nel menù.

2. I diversi orientamenti in materia

Il principio fatto proprio in questa occasione dal giudice di legittimità riprende quanto affermato in precedenza da un primo orientamento, per il quale la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non sarebbe configurabile nell'ipotesi di *frode in commercio cosiddetta qualitativa*, commessa cioè mediante consegna di cosa diversa per provenienza e denominazione da quella dichiarata o pattuita. Le ragioni di una tale opzione sono state individuate nel dato che oggetto della tutela penale in relazione al delitto previsto dall'art. 515 cod. pen. è l'interesse concernente l'ordine economico che viene ad essere alterato dalla frode, così che a dovere essere tutelato non è soltanto l'acquirente ma anche il produttore, che per l'attività ingannevole del commerciante, che consegni cosa diversa per qualità e provenienza da quella dichiarata o pattuita, può subire pregiudizio in relazione alla commerciabilità del prodotto tutelato da marchio, con sensibili conseguenze economiche (e di apprezzamento del prodotto).

Le decisioni che hanno aderito a tale filone giurisprudenziale hanno ulteriormente precisato che, in queste fattispecie, nella determinazione dell'entità del danno non ci si può limitare a considerare il valore del prodotto oggetto di un singolo episodio di fraudolenta somministrazione, ma occorre tenere conto che in questi casi confluiscono più elementi, determinando la necessità di una valutazione complessa, che tenga conto, ad esempio, del discredito del nome commerciale, o del deprezzamento del marchio.

Conseguentemente, non potendosi fare rientrare nella previsione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali dannose per il produttore, di difficile accertamento, la attenuante in questione viene di fatto ad essere esclusa in caso di contestazione della frode qualitativa.

Diversamente il più immediato precedente in materia, peraltro anch'esso risalente come tutte le decisioni che hanno portato la Corte di Cassazione ad occuparsi della questione, evidentemente fermatasi, pur con la sua evidente rilevanza, nelle fasi di merito, aveva al contrario ritenuto che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. fosse compatibile con il reato di frode in commercio, realizzata mediante vendita di *aliud pro alio*. Tale orientamento aveva peraltro ipotizzato la configurabilità del danno patrimoniale di **speciale tenuità**, purché nella relativa valutazione ci si fosse riferiti al pregiudizio economico sofferto non solo dall'acquirente, ma anche a quello risentito dal produttore. In verità le motivazioni sul punto appaiono particolarmente scarse e non sembrano essersi fatte carico di superare le perplessità, avanzate nelle decisioni di segno contrario, sulle modalità accertative della quantificazione del danno nei confronti del produttore.

A fronte di ciò, ed onde superare un contrasto giurisprudenziale che appare molto spesso inconsapevole (ovvero omettendo di considerare le ragioni dell'opposto orientamento, ma optando per affermazioni che si preoccupano di motivare esclusivamente sulle proprie ragioni), appare maggiormente equilibrata quella scelta, fatta propria in alcune decisioni degli anni 70, con le quali si è osservato che l'acquirente è normalmente l'unica persona offesa dal reato di frode in commercio, così che ad esso si deve, di regola, fare riferimento ai fini dell'applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità.

Aggiungendo che poiché il reato di cui all'art. 515 cod. pen., può talvolta essere plurioffensivo, come nel caso che l'azione del colpevole cada su un prodotto industriale tutelato dal marchio o il cui nome commerciale sia assistito da particolare tutela, in questi casi si arreca un danno anche al produttore sotto il profilo del lucro cessante, conseguente alla minore

vendita del prodotto ed al discredito riflettentesi sullo stesso. Ma in questi casi la ricorrenza e l'entità di tale danno concretizza una *quaestio facti*, risolvibile dal giudice caso per caso onde stabilire se, per la minima entità del fatto e delle sue ripercussioni dannose, anche per il produttore, vi sia stato danno, ed in caso affermativo, se lo stesso sia stato di particolare tenuità.

In sostanza, pur a fronte di un progressivo spostamento dall'originario interesse tutelato dalla norma, ovvero la funzione dello Stato di assicurare "l'onesto svolgimento del commercio", a quello del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, pur tuttavia non può dimenticarsi come l'art. 515 c.p. si trovi tra i reati contro l'industria ed il commercio (Capo II) del Titolo VIII dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero una serie di reati che hanno quale scopo la tutela del sistema economico nazionale, e che in questa ottica si indirizzano anche verso interessi economici particolari, ma nella loro connessione con l'interesse collettivo sopra individuato. Peraltro i delitti inseriti nei due citati capi non esauriscono la disciplina penale in materia, stante la sempre maggiore presenza di discipline

speciali, nate con finalità (*rectius* con beni giuridici tutelati) di tutela del consumatore. Il limite all'utilizzo attuale di fattispecie create in altro periodo storico, in una società in forte evoluzione, è infatti costituito proprio dalla necessità di non "forzare" la norma oltre la sua possibile adattabilità al diverso sentire sociale, onde non violare il principio di legalità nelle sue molteplici espressioni.

Non vi è dubbio che "oggi" determinate fattispecie, quali quella in esame, vengano all'attenzione del giudice non tanto per realizzare la tutela dell'originario interesse tutelato, bensì per quello ulteriore, che "oggi" determina il maggior allarme sociale; ma ciò è consentito nei limiti della plurioffensività della condotta, e con la conseguente impossibilità di pretermettere l'originario interesse, anche nelle valutazioni cosiddette accessorie (come la applicabilità del regime delle attenuanti).

Riflessione che spiega altresì lo scarso numero di precedenti nella giurisprudenza di legittimità e che impone al giudice del merito un ulteriore sforzo di precisione al fine di raggiungere il risultato di una giustizia sostanzialmente giusta.

(*) Cass. Sez. III 09/07/2009, dep. 25/09/2009 n. 37602, Pres. Onorato , est. Marmo, P.M. Di Popolo, ric. Ganci.

Frode nell'esercizio del commercio - Natura di reato plurioffensivo - Attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c. p. Danno patrimoniale di speciale tenuità - Applicabilità o meno.

R.N. : Cod. pen., art. 62 n. 4 , 515;

COMMENTO ALL'ART. 517-QUATER CODICE PENALE, UN REATO "OGM"

Giuseppe Zagaria – Diplomato SSPL di Parma
Maresciallo Ordinario del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari (1)

Indice: Premessa. – 1. Definizione di Indicazione Geografica e Denominazione di Origine. – 2. Differenze con i marchi collettivi geografici. – 3. Contraffazione e alterazione delle IG o DO. – 4. Struttura del reato. – 5. Quadro sanzionatorio. – Conclusioni

Premessa

In piena estate 2009, allorché il mondo delle produzioni agroalimentari era energicamente coinvolto nella discussione sulla nuova frontiera produttiva costituita dagli organismi geneticamente modificati, il legislatore nazionale, nell'intento di tutelare le produzioni agroalimentari di qualità dall'aggressione di quelle che alla qualità sostituiscono la "redditività", con la Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto nel codice penale l'art. 517-quater, dal titolo: "*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*" (2).

Quello che ad una prima lettura può sembrare una fattispecie di reato di agevole comprensione ed interpretazione, in realtà, ad un esame più approfondito si rivela fonte di intricati interrogativi, alcuni dei quali dalla portata pregiudiziale ai fini della concreta applicazione della norma. Il nuovo reato, infatti, è apparso fin da subito il risultato di una "*ingegneria giuridica*" che mal si concilia con l'ordinamento giuridico preesistente.

1. DEFINIZIONE DI INDICAZIONE GEOGRAFICA E DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Un primo sostanziale problema si pone in ordine alla possibilità per le Indicazioni di Origine e/o Denominazioni di Origine (d'ora in avanti IG e DO) dei prodotti agroalimentari di essere oggetto di contraffazione o alterazione. A tal proposito è utile, preliminarmente, chiarire i concetti di IG e di DO, atteso che l'art. 517-quater c.p. richiama le due espressioni senza specificarne il contenuto, con la conseguenza che occorrerà reperire altrove il loro significato.

In prima battuta è necessario osservare il Codice della Proprietà Industriale, adottato con il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, ove all'articolo 1 (3), tra i diritti di proprietà industriale si annoverano, unitamente alle invenzioni, ai modelli, ai marchi ed altri segni distintivi, le IG e le DO. L'elencazione citata fornisce un evidente, ma fondamentale, punto di partenza: le IG e le DO sono una entità giuridica diversa rispetto ai marchi, alle invenzioni o ai modelli. Ne da conferma di ciò il successivo articolo 2 che, nel disciplinare la costituzione ed acquisto dei suddetti diritti, precisa che sono oggetto di brevettazione le invenzioni e i modelli di utilità; sono, invece, oggetto di registrazione i marchi e i modelli;

sono, infine, protetti, ricorrendone i presupposti di legge, le IG e le DO.

Tuttavia, considerato che l'art. 517-quater c.p. non si propone di tutelare le IG e/o DO in generale, ma solo quelle dei prodotti agroalimentari, la definizione fornita a tal riguardo del C.P.I. (4) non appare appropriata allo scopo. Obbligato risulta, pertanto, il richiamo dei concetti elaborati dalla norma europea che disciplina le IG e le DO dei prodotti agroalimentari (5). Fuga ogni dubbio il tenore letterale del quarto comma dell'art. 517-quater c.p. che richiama implicitamente il Reg. (CE) 20 marzo 2006, n. 510/2006 "*Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari*".) (6).

Senza entrare nel merito di ciò che contraddistingue l'una dall'altra, è sufficiente qui osservare che la norma comunitaria, nel definire l'oggetto della tutela delle IG e delle DO, finisce per fornire gli elementi che permettono di comprendere quando il nome di una località geografica assurge a IG o a DO di un prodotto agroalimentare: situazione che si verifica in tutti quei casi in cui la località geografica viene adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione (es. Gorgonzola, Parmigiano Reggiano, Asiago ecc).

La disciplina comunitaria condiziona il riconoscimento di una IG o DO di un prodotto agroalimentare alla registrazione da parte della Commissione Europea. La similitudine terminologica, però, non deve indurre in errore in quanto, a differenza degli effetti derivanti dalla registrazione dei marchi, **con tale registrazione non si attribuisce alcun diritto di privativa in capo ad alcun soggetto**. Qui con la registrazione, da un lato, si attesta che la IG o DO soddisfa le condizioni imposte dal Reg. (CE) 510/2006, dall'altro, si rende conoscibile ai terzi, anche attraverso la pubblicazione sulla G.U.C.E., tale riconoscimento, con tutte le ricadute in termini di protezione a livello comunitario. Questo implica che chiunque può impiegare commercialmente una IG o una DO, ma solo per prodotti agroalimentari che sono originari effettivamente di tali località e che siano stati realizzati nel rispetto del disciplinare di produzione (7). Nella stessa norma comunitaria si rinviene anche la disciplina di protezione (8) apprestata in favore delle stesse IG e/o DO. Si osserva che, la norma nella sua dettagliata formulazione annovera condotte quali:

"l'impiego commerciale", "l'usurpazione", "l'imitazione", "l'evocazione" etc., mai compaiono i termini "contraffazione" o "alterazione".

2. DIFFERENZE CON I MARCHI COLLETTIVI GEOGRAFICI

Diritti di proprietà industriale prossimi alle IG e/o DO, ma da non confondere con le stesse, sono i marchi collettivi ai quali il C.P.I. dedica un intero articolo, l'11 (9). In questo caso si dispone che i soggetti che svolgono la funzione di garantire *l'origine*, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

A differenza delle semplici IG e/o DO, qui, per effetto della registrazione, si viene a costituire un vero e proprio diritto di privativa in capo ad al soggetto che ottiene la registrazione del marchio. Questi, se da un lato, ha la facoltà di concedere in uso il proprio marchio collettivo a tutti quei produttori o commercianti che rispettino il regolamento d'uso allegato alla domanda di registrazione, dall'altro, può giuridicamente far valere il proprio diritto affinché nessun'altro soggetto impieghi il marchio collettivo registrato.

Tuttavia, se oggetto della registrazione sono **marchi collettivi geografici**, cioè marchi che hanno nella loro componente denominativa una IG o DO, il soggetto titolare non acquisisce un diritto di esclusiva sulla IG o DO che concorre a costituire il marchio.

Tale limite emerge in tutta evidenza sia in fase di registrazione, allorquando l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione nel caso in cui i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione, sia in fase successiva, poiché la norma stabilisce che **l'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso**, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

3. CONTRAFFAZIONE E ALTERAZIONE DELLE IG O DO

Tracciata le differenze di contenuto e di tutela tra le IG e/o DO e i marchi collettivi geografici risulterà più agevole tornare ad occuparsi dell'interpretazione del nuovo art. 517-quater c.p. con il quale il nostro legislatore, al fine di meglio tutelare questo "patrimonio nazionale", ha ritenuto tipizzare una condotta delittuosa sussistente nella contraffazione o alterazione delle IG e/o DO dei prodotti agroalimentari.

La domanda a cui, però, a questo punto occorre trovare una risposta è la seguente: la contraffazione o l'alterazione, punita dalla norma in esame, può avere ad oggetto la pura e semplice IG e/o DO di prodotti agroalimentari e cioè può consistere nella riproduzione "abusiva", con qualsiasi mezzo, di nomi quali ad es. Gorgonzola, Asiago, ecc.?

Il tenore letterale del primo comma dell'art. 517-quater c.p. sembrerebbe richiedere una risposta affermativa. Si punisce, infatti, la contraffazione o comunque l'alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine **di** prodotti agroalimentari. Quanto appena sostenuto è confermato dal secondo comma dello stesso articolo dove la condotta punita ha ad oggetto i prodotti agroalimentari **con** le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Un esempio può essere, però, utile a chiarire la portata di una tale disposizione: si prenda il caso "scuola" del commerciante all'ingrosso di salumi che per valorizzare il proprio prodotto appone su cosce di prosciutto crudo nazionale un cartellino in cui compare la dicitura "Prosciutto di Parma".

Si badi bene che, nel nostro esempio, il commerciante non riproduce sui cartellini il marchio collettivo consistente in una impronta raffigurante la dicitura Prosciutto di Parma in caratteri di fantasia sovrastata da una corona ducale (10). In tal caso, infatti, la sua condotta sarebbe, senza dubbio alcuno, punita ai sensi dell'art. 473 c.p. (11), per il fatto di aver contraffatto un marchio collettivo di origine regolarmente registrato.

Il comportamento del nostro commerciante appare, perciò, astrattamente sussumibile sotto la condotta descritta dal reato di cui all'art. 517-quater c.p. In effetti l'operatore, non commercializzando il vero prosciutto di Parma, non aveva alcun titolo per poter legittimamente riprodurre quella denominazione di origine. **Ma con ciò possiamo affermare che è stata "contraffatta" la denominazione di origine?**

E' evidente che alla luce dei riferimenti tracciati nei paragrafi precedenti una risposta affermativa apparirebbe del tutto avulsa dal contesto giuridico-normativo in cui ci muoviamo.

Il ragionamento che si intende qui sostenere viene avallato dagli stessi concetti di contraffazione e alterazione elaborati in passato dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell'ambito dei delitti contro la fede pubblica ed in particolare in relazione al reato di cui all'art. 473 c.p.. Molto sinteticamente, per la dottrina si ha **contraffazione** quando il marchio altrui venga riprodotto abusivamente, in modo più o meno ben riuscito, oppure venga imitato; configura invece **alterazione** la manomissione del contrassegno genuino apposto dall'avente diritto, tale da indurre i consumatori a confondere la provenienza del prodotto. L'orientamento dominante in giurisprudenza (12), invece, intende per **contraffazione** la riproduzione integrale del marchio in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa e per **alterazione** la modificazione del segno, ricomprendente anche la imitazione fraudolenta, cioè la riproduzione parziale ma tale da potersi confondere con il marchio originale o con il segno distintivo.

Ciò che accomuna tutte le su esposte definizioni è, senz'altro, la **valutazione di confondibilità** del marchio contraffatto o alterato con quello genuino. Ma affinché tale comparazione possa avvenire è necessario che ci sia un marchio che, oltre ad avere una efficacia distintiva, sia stato preventivamente registrato. Invero, con la registrazione, da un lato, il titolare acquisisce il **diritto**

di esclusiva, dall'altro, tale diritto viene reso conoscibile alla generalità dei consociati.

Ora, voler trasporre questi concetti, concepiti ed elaborati nell'ambito dei delitti contro la fede pubblica, in un nuovo reato collocato sistematicamente nel titolo dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, ove il bene giuridico tutelato è l'ordine economico, sarebbe come operare di quelle modificazioni genetiche in cui si va ad inserire un gene di un essere animale nel patrimonio genetico di un essere vegetale.

L'inesistibilità della tutela offerta dall'art. 473 c.p. alle denominazioni di origine era stata opportunamente evidenziata da attenta dottrina già più di mezzo secolo fa (13) e confermata anche recentemente (14). Si riteneva e si ritiene, infatti, che le IG e/o DO sono figure non aggredibili con la contraffazione o alterazione, condotte che hanno ontologicamente ad oggetto i segni che distinguono e non quelli che attestano una qualità comune.

Difficile da accettare appare anche l'ipotesi di ampliare il significato da attribuire ai termini "contraffazione" o "alterazione", fino a ricomprendervi anche l'uso illegittimo della IG o DO. Così facendo, infatti, da un lato, si violerebbe il principio generale di determinatezza della fattispecie penale, dall'altro, si rischierebbe di varcare la soglia dell'interpretazione estensiva per ricadere in una censurabile analogia in *malam partem*.

Nell'immediatezza dell'entrata in vigore della nuova norma non sono mancate opinioni, anche autorevoli (15), che hanno ritenuto che oggetto della contraffazione incriminata non fossero le IG o DO dei prodotti agroalimentari, ma gli stessi prodotti

agroalimentari a IG o DO protetta. Un'interpretazione che, seppur aderente al fine che il legislatore intendeva perseguire, si ritiene non condivisibile perché in contrasto, ancora una volta, con l'ordinamento giuridico preesistente.

Affinché si possa parlare di contraffazione di un prodotto, infatti, è necessario che il prodotto originale o sia brevettato come invenzione o sia registrato come modello.

Qui è sufficiente osservare che la registrazione di una IG o DO non attribuisce nessuno dei diritti e delle tutele che derivano dalla brevettazione per invenzioni e dalla registrazione per i modelli, non potrebbe essere diversamente. A tacer d'altro, una IG o una DO difetta dell'essenziale requisito della "novità" per il fatto che il suo riconoscimento si fonda su un disciplinare di produzione che, oltre a comprendere la descrizione del prodotto e del metodo di ottenimento dello stesso, deve indicare gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica delimitata. In conseguenza di ciò a nessun operatore può essere impedito di realizzare e commercializzare un prodotto agroalimentare che rispetti, sotto tutti i punti di vista, il disciplinare di produzione di un prodotto a IG o DO protetta; in altri termini, un prodotto che dal punto di vista fisico, chimico, microbiologico ed organolettico sia del tutto simile al prodotto con IG o DO protetta. Quello che all'operatore, non facente parte della filiera certificata, non è consentito è connotare un prodotto con la IG o DO protetta o, peggio ancora, con il marchio collettivo geografico.

....continua

NOTE

1) Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non impegnano in alcun modo l'Amministrazione di appartenenza.

2) Art. 517-quater - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

3) C.P.I. Art. 1. Diritti di proprietà industriale.

1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

4) C.P.I. Art. 29. Oggetto della tutela.

Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

5) Reg. (CE) 20 marzo 2006, n. 510/2006, Art. 2 - Denominazione d'origine e indicazione geografica.

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «denominazione d'origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese,

- la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e
- la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata;
- b) «indicazione geografica», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
 - come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
 - del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e
 - la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

6) Il richiamo è da ritenersi effettuato implicitamente anche nei confronti del Reg. (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007, artt. 118-bis e ss., relativi alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo che per semplicità espositiva ed identità di contenuti si omette di esaminare.

7) Reg. (CE) 20 marzo 2006, n. 510/2006, Art. 8 - Denominazioni, diciture e simboli.

1. Una denominazione registrata secondo il presente regolamento può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli o alimentari conformi al disciplinare corrispondente.

2.....

8) Reg. (CE) 20 marzo 2006, n. 510/2006, art. 13 – Protezione.

c.1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:

- a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;
- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili;
- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;
- d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.

c. 2....

9) C.P.I. Art. 11. Marchio collettivo.

1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.

4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

10) Descrizione del marchio (prosciutto di Parma e figura) oggetto della registrazione n. 0000818703 del 14 giugno 2000 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di cui è titolare il Consorzio di Tutela del Prosciutto di Parma.

11) Art. 473. - Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

12) Cass., Sez. V, 9.3.2005, n. 38068.

13) PEDRAZZI, *Appunti sulla tutela penale delle denominazioni di origine*, in *RIDPP*, 1956, 583.

14) ALESSANDRI, *Tutela penale dei segni distintivi*, in *Digesto pen.*, XIV, Torino, 1999, 432.

15) Circolare del Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – Servizio I, Divisione 2^A, prot. 928 posiz. del 07 agosto 2009, reperibile sul web.

ALIMENTALEX

Raccolta computerizzata della normativa alimentare nazionale e comunitaria

Abbonamento per 12 mesi Euro 400 + IVA 20% a partire dalla data di sottoscrizione

L'opera viene fornita con aggiornamenti bimestrali su CD

E' possibile effettuare il download da Internet dell'ultimo numero dell'opera completa.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

www.scienzaediritto.com

oppure telefonate al numero 02/2951.1132

ALIMENTA

Pubblicazione mensile

Abbonamento annuale (10 numeri) versione cartacea euro 80

Abbonamento annuale (10 numeri) versione on line euro 48

Redazione e Amministrazione: EDIZIONI SCIENZA E DIRITTO S.a.s.

**20129 MILANO - Via Ramazzini, 4 - Tel. 02/29.51.11.32 - Fax 29.40.80.03 -info@scienzaediritto.com -
www.scienzaediritto.com**

Abbonamento annuale 10 numeri euro 80 - Estero il doppio - Un numero separato euro 8

Registrazione del Trib. di Milano n. 128 del 13.3.1993 - Stampato in proprio -

Garanzia di riservatezza per gli abbonati. L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di rettificarli o di cancellarli a semplice richiesta. Le informazioni custodite saranno utilizzate al solo scopo di sottoporre agli abbonati proposte commerciali (L. 675/96 Tutela dati personali)